



COMUNE DI PISOGNE

PROVINCIA DI BRESCIA

Viale Vallecamonica, 2 - 25055 Pisogne


Tel. 0364/883011 - Fax: 0364/8830240

C.F. - P.IVA: 00377510177

pec: protocollo@pec.comune.pisogne.bs.it

E-mail: info@comune.pisogne.bs.it

sito internet: <http://www.comune.pisogne.bs.it>



REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 43 del 21/12/2024

Sommario

Art. 1 - Oggetto	5
Art. 2 - Definizioni.....	5
Art. 3 - Finalità delle norme	8
Art. 4 - Servizi Gratuiti Ed A Pagamento	8
Art. 5 - Atti A Disposizione Del Pubblico	9
Art. 6 - Responsabilità	10
CAPO II	10
Art. 7 – Depositi di osservazione e obitori	10
Art. 8 – Case Funerarie	11
Art. 9 – Feretri.....	11
Art. 10 - Verifica e chiusura feretri - caratteristiche delle casse	12
Art. 11 – Trasporto Funebre	12
Art. 12 - Disciplina del corteo	14
Art. 13 - Esequie.....	14
Art. 14 - I Simboli Religiosi.....	14
Art. 15 - Posizione delle corone	14
Art. 16 - Vigilanza sui trasporti	14
CAPO III	15
CIMITERI.....	15
Art. 17 – Elenco cimiteri comunali	15
Art. 18 – Soppressione Cimitero	15
Art. 19 – Disposizioni generali di vigilanza	16
Art. 20 – Ammissione nel cimitero	16
Art. 21 – Reparti speciali nel cimitero	17
Art. 22 – Autorizzazione alla sepoltura	17
CAPO V	18
PIANO REGOLATORE CIMITERIALE (PCm).....	18
Art. 23 – Disposizioni Generali.....	18
Art. 24 – Piano Regolatore Cimiteriale	18
CAPO VI.....	19
INUMAZIONI E TUMULAZIONI	19
Art. 25 – Inumazione	19
Art. 26 - Cippo.....	19
Art. 27 - Fosse	19
Art. 28 - Cura delle fosse	20
Art. 29 - Manufatti sulle fosse.....	20
Art. 30 - Spese per inumazione	20
Art. 31 - Inumazioni Speciali.....	20

Art. 32 - Sepolture a tumulazione	21
Art. 33 - Deposito Provvisorio	21
CAPO VII.....	22
SEPOLCRI PRIVATI - CONCESSIONI.....	22
Art. 34 – Tipi e durata delle concessioni.....	22
Art. 35 – Norme per la concessione	22
Art. 36 – Uso delle sepolture private - diritto di sepoltura	23
Art. 37 – Salme o resti provenienti da altri comuni	23
Art. 38 - Subentro.....	24
Art. 39 – Estinzione delle concessioni	24
Art. 40 – Decadenza per abbandono	24
Art. 41– Decorazioni e ornamenti.....	25
CAPO VIII.....	25
LOCULI, CELLETTE OSSARIO E URNE CINERARIE	25
Art. 42 – Norme per materiali ornamentali e lapidi.....	25
Art. 43 – Cellette ossario, urne cinerarie	26
Art. 44 - Rinuncia a Loculi e cellette.....	26
CAPO IX.....	26
TOMBE E CAPPELLE DI FAMIGLIA	26
Art. 45 – Concessione	26
Art. 46 – Concessione dell'area.....	26
Art. 47 – Manutenzione delle opere, adeguamenti, restauri e ristrutturazioni	27
Art. 48 - Rinuncia a cappelle	27
CAPO X.....	27
CREMAZIONI, DISPERSIONE ED AFFIDO CENERI.....	27
Art. 49 – Cremazioni.....	27
Art. 50 - Urne cinerarie	28
Art. 51 - Affidamento delle ceneri	28
Art. 52 - Dispersione delle ceneri.....	28
CAPO XI.....	29
ESUMAZIONE, ESTUMULAZIONE ED IMBALSAMAZIONE.....	29
Art. 53 – Esumazione Ordinaria.....	29
Art. 54 – Esumazione / estumulazione Straordinaria	30
Art. 55 – Periodo di tempo per le esumazioni straordinarie.....	30
Art. 56 – Estumulazioni	30
Art. 57 – Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento.....	31
Art. 58 – Raccolta ossa. Resti mortali.....	31
Art. 59 – Rifiuti attività cimiteriale.	31
Art. 60 – Oggetti da recuperare – rinvenimento materiali, integrità dei resti.....	32
Art. 61– Trattamenti di imbalsamazione	32
CAPO XII.....	32
POLIZIA INTERNA DEL CIMITERO	32

Art. 62 - <i>Disciplina dell'ingresso</i>	32
Art. 63 - <i>Divieti speciali</i>	33
Art. 64 - <i>Obbligo di comportamento</i>	33
Art. 65 - <i>Responsabilità</i>	33
Art. 66 - <i>Fiori e piante ornamentali</i>	33
Art. 67 - <i>Materiali ornamentali</i>	34
Art. 68 - <i>Divieto di ingresso</i>	34
Art. 69 - <i>Riti funebri</i>	34
Art. 70 - <i>Comportamento Del Pubblico Nel Cimitero</i>	34
CAPO XIII.....	35
PERSONALE ADDETTO AL CIMITERO.....	35
Art. 71 - <i>Competenze</i>	35
Art. 72 - <i>Servizio di custodia del Cimitero</i>	35
Art. 73 - <i>Affidamento Gestione Servizi Cimiteriali a Ditta Esterna</i>	36
CAPO XIV.....	36
ATTIVITA' FUNEBRE.....	36
Art. 74 - <i>Requisiti per l'esercizio dell'attività funebre</i>	36
Art. 75 - <i>Obblighi e divieti</i>	37
Art. 76 - <i>Vigilanza</i>	37
CAPO XV.....	37
LAVORI DI PRIVATI E DELLE IMPRESE NEL CIMITERO.....	37
Art. 77 - <i>Apposizione di lapidi - Costruzioni - Ornamenti</i>	37
CAPO XVI.....	38
NORME TRANSITORIE.....	38
Art. 78 - <i>Concessione Tombe a terra</i>	38
CAPO XVII.....	38
DISPOSIZIONI FINALI.....	38
Art. 79 - <i>Assegnazione gratuita di sepoltura</i>	38
Art. 80 - <i>Concessioni Pregresse</i>	39
Art. 81 - <i>Sanzioni</i>	39
Art. 82 - <i>Entrata in vigore e norma di rinvio</i>	39

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI – DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina requisiti e procedure dei servizi correlati al decesso dei cittadini, in attuazione dell'art. 75 della L.R. n. 33/2009, e in armonia con i principi e con le finalità della medesima legge di seguito denominata "legge regionale".
2. Il presente regolamento è redatto in conformità a quanto disposto dal Regolamento regionale 13 giugno 2022 - n. 4 "Regolamento di attuazione del Titolo VI bis della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)"

Art. 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento intende per:
 - a) **addetto al trasporto funebre**: persona fisica, titolare o dipendente, incaricata di pubblico servizio, appartenente ad impresa funebre preventivamente autorizzata ad eseguire il trasporto di feretri;
 - b) **animali di affezione**: animali appartenenti alle specie zoofile domestiche, ovvero cani, gatti, criceti, uccelli da gabbia e altri animali domestici di piccole o medie dimensioni, nonché altri animali che stabilmente o occasionalmente convivono con l'uomo;
 - c) **attività funebre**: servizio che comprende ed assicura in forma congiunta le seguenti prestazioni:
 - attività di agenzia d'affari per il disbrigo delle pratiche amministrative inerenti il decesso su mandato dei familiari;
 - preparazione e vendita di casse, accessori ed altri articoli funebri, in occasione del funerale;
 - sanificazione, composizione, vestizione e trattamenti sanitari della salma e del cadavere e relativa collocazione in bara e relativo suggello e confezionamento del feretro;
 - trasporto funebre;
 - trattamenti di tanatocosmesi;
 - recupero di salme, su disposizione dell'autorità giudiziaria, da luoghi pubblici o privati;
 - eventuale gestione di case funerarie.
 - d) **autofunebre**: mezzo mobile autorizzato al trasporto di salme o cadaveri;
 - e) **avente diritto alla concessione**: persona fisica che per successione legittima o testamentaria, è titolare della concessione di sepoltura cimiteriale o di una sua quota;
 - f) **autopsia**: accertamento delle cause di morte o di altri fatti riguardanti il cadavere, disposto dall'Autorità Giudiziaria;
 - g) **bara o cassa**: cofano destinato a contenere un cadavere;
 - h) **cadavere**: corpo umano privo delle funzioni vitali, di cui sia stata accertata la morte;
 - i) **casa funeraria**: struttura gestita da imprese funebri in possesso dei requisiti richiesti. Presso la casa funeraria sono collocate, a richiesta dei familiari, le salme per la composizione, la vestizione e l'osservazione. Sono altresì svolte attività di imbalsamazione, di tanatocosmesi, di custodia e di esposizione del defunto, oltre alle attività di commemorazione e commiato.
 - j) **cassetta resti ossei**: contenitore di ossa o resti mortali assimilabili;
 - k) **cassone** di avvolgimento in zinco: rivestimento esterno al feretro utilizzato per il ripristino delle condizioni di impermeabilità in caso di tumulazione in loculo stagno;
 - l) **ceneri**: prodotto della cremazione di un cadavere, di ossa o di resti mortali assimilabili o di sito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi;
 - m) **cinerario**: luogo destinato alla conservazione di ceneri;
 - n) **cimitero**: luogo di conservazione permanente di spoglie umane e di memoria storica per la collettività;

- o) **cofano** per trasporto salma: contenitore dotato di adeguata resistenza meccanica per il trasporto di una salma, atto ad impedirne la vista esterna e dotato di sistemi di garanzia contro la percolazione dei liquidi cadaverici;
- p) **cofano** di zinco: rivestimento, di norma interno alla bara, da utilizzare nella tumulazione in loculo stagno;
- q) **colombaro** o loculo o tumulo o forno: vano di adeguate dimensioni per la collocazione di un feretro, una o più urne cinerarie, una o più cassette di resti ossei, un contenitore di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi
- r) **concessione di sepoltura cimiteriale**: atto con il quale un soggetto avente titolo costituisce a favore di un terzo il diritto di uso di una porzione di suolo o manufatto cimiteriale. Si configura in una concessione amministrativa se rilasciata dal Comune e in una cessione di un diritto reale d'uso, se disposta da un soggetto di diritto privato;
- s) **contenitore di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi**: contenitore biodegradabile e combustibile, in genere di legno, cartone o altro materiale consentito, atto a nascondere il contenuto alla vista esterna e di sopportarne il peso ai fini del trasporto, in cui racchiudere l'esito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi;
- t) **cremazione**: riduzione in ceneri del feretro o del contenitore di parti anatomiche riconoscibili o dell'esito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi o di ossa;
- u) **crematorio**: struttura di servizio al cimitero destinata, a richiesta, alla cremazione di cadaveri, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, parti anatomiche riconoscibili, ossa;
- v) **decadenza** di concessione cimiteriale: atto unilaterale della Pubblica Amministrazione col quale si interrompe la concessione prima della naturale scadenza per inadempienza del concessionario;
- w) **deposito mortuario**: luogo all'interno di un cimitero destinato alla sosta temporanea di feretri, urne cinerarie, cassette di resti ossei, contenitori di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, in attesa di sepoltura o cremazione;
- x) **deposito di osservazione**: luogo nel quale mantenere in osservazione una salma per evidenziarne eventuali segni di vita, prima dell'accertamento di morte;
- y) **deposito temporaneo**: sepoltura o luogo all'interno di un cimitero destinati alla collocazione temporanea di feretri, cassette di resti ossei, urne cinerarie, in attesa della tumulazione definitiva;
- z) **dispersione**: versamento del contenuto di un'urna cineraria in un luogo all'interno del cimitero, sia all'aperto che al chiuso, o all'esterno del cimitero, in natura;
- aa) **esiti di fenomeni cadaverici trasformativi**: trasformazione di cadavere o parte di esso in adipocera, mummificazione, codificazione;
- bb) **estinzione di concessione cimiteriale**: cessazione della concessione alla naturale scadenza;
- cc) **estumulazione**: disseppellimento di un cadavere precedentemente tumulato;
- dd) **estumulazione ordinaria**: estumulazione eseguita scaduta la concessione, ovvero, prima di tale data, qualora si deve procedere in loco ad altra tumulazione, dopo un periodo di tempo pari ad almeno venti anni, se eseguita in loculo stagno, e dieci anni, se eseguita in loculo aerato;
- ee) **estumulazione straordinaria**: estumulazione eseguita prima dei venti anni se eseguita in loculo stagno e prima dei dieci anni, se eseguita in loculo areato;
- ff) **esumazione**: disseppellimento di un cadavere precedentemente inumato;
- gg) **esumazione ordinaria**: esumazione eseguita scaduto il turno ordinario di inumazione fissato dal Comune;
- hh) **esumazione straordinaria**: esumazione eseguita prima dello scadere del turno ordinario di inumazione;
- ii) **feretro**: insieme della bara e del cadavere ivi contenuto;
- jj) **fossa**: buca, di adeguate dimensioni, scavata nel terreno ove inumare un feretro o un contenitore biodegradabile;

- kk) **gestore di cimitero o crematorio**: soggetto che eroga il servizio cimiteriale o di cremazione, indipendentemente dalla forma di gestione;
- ll) **giardino delle rimembranze**: area definita all'interno di un cimitero in cui disperdere le ceneri;
- mm) **impresa funebre o di onoranze o pompe funebri**: soggetto esercente l'attività funebre;
- nn) **inumazione**: sepoltura di feretro in terra;
- oo) **medico curante**: medico che ha assistito il defunto nel decorso diagnostico-terapeutico preliminare al decesso;
- pp) **obitorio**: luogo nel quale mantenere in osservazione e custodire una salma, in attesa di procedere ad indagini autoptiche o del riconoscimento, o salme di persone decedute in luoghi pubblici o in abitazioni antigieniche;
- qq) **operatore funebre o necroforo o addetto all'attività funebre**: persona che effettua operazioni correlate all'attività funebre, come previste dal relativo contratto collettivo nazionale di lavoro;
- rr) **ossa**: prodotto della scheletrizzazione di un cadavere;
- ss) **ossario comune**: ossario destinato alla conservazione indistinta di ossa;
- tt) **revoca di concessione cimiteriale**: atto unilaterale della Pubblica Amministrazione col quale si interrompe la concessione prima della naturale scadenza per motivi di pubblica utilità;
- uu) **riscontro diagnostico**: accertamento delle cause di morte a fini esclusivamente sanitari ed epidemiologici;
- vv) **sala del commiato**: luogo dove mantenere prima della sepoltura una salma e dove si svolgono i riti di commiato;
- ww) **salma**: corpo inanimato di una persona fino all'accertamento della morte;
- xx) **sostanze biodegradanti**: prodotti a base batterico enzimatica che favoriscono i processi di scheletrizzazione del cadavere, o la ripresa dei processi di scheletrizzazione, in esito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi;
- yy) **spazi per il commiato**: luoghi all'interno o all'esterno del cimitero, anche attigui al crematorio, nei quali vengono deposti i feretri e si svolgono riti di commiato, nonché gli spazi pubblici idonei ai funerali civili;
- zz) **tanatoprassi**: processi di tanatocosmesi e di limitato rallentamento nel tempo dei processi putrefattivi con lo scopo di migliorare la presentabilità del cadavere;
- aaa) **tomba familiare**: sepoltura a sistema di inumazione o tumulazione, con capienza di più posti, generalmente per feretri, con adeguato spazio anche per collocazione di cassette di resti ossei e di urne cinerarie;
- bbb) **traslazione**: operazione di trasferimento di feretro interna o esterna al cimitero da una sepoltura ad un'altra;
- ccc) **trasporto di cadavere**: trasferimento di un cadavere dal luogo di decesso o rinvenimento al cimitero, al luogo di onoranze, al crematorio o dall'uno all'altro di questi luoghi, mediante l'utilizzo di mezzi idonei e del personale necessario. Nella nozione sono compresi il collocamento del cadavere nella bara, il prelievo del feretro e il suo trasferimento, la consegna al personale incaricato delle onoranze, delle operazioni cimiteriali o della cremazione;
- ddd) **trasporto di salma**: trasferimento di salma dal luogo di decesso o di rinvenimento al deposito di osservazione, al luogo di onoranze, all'obitorio, alle sale anatomiche, alla sala del commiato, alla propria abitazione, mediante l'utilizzo di mezzi idonei e del personale necessario. Nella nozione sono compresi il collocamento della salma nel cofano, il prelievo di quest'ultimo, il trasferimento e la consegna al personale incaricato della struttura di destinazione;
- eee) **trasporto di resti mortali**: trasferimento svolto da qualunque soggetto incaricato allo scopo, in possesso dell'autorizzazione comunale; Il trasporto di ossa può essere eseguito con qualsiasi mezzo, anche privato, non essendo necessarie misure precauzionali igieniche, non così per i resti mortali inconsunti che, specie nel caso della presenza di parti molli, richiedono particolari attenzioni nel confezionamento e trasporto.

- fff) **tumulazione**: sepoltura in loculo, nicchia, forno, tomba di famiglia, di feretro, cassetta di re-sti ossei o urna cineraria, contenitore di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi;
ggg) **urna** cineraria: contenitore di ceneri.

Art. 3 - Finalità delle norme

1. Le norme del presente regolamento sono poste in essere nella osservanza delle disposizioni di cui al Titolo IV del T.U. delle leggi sanitarie del 27.07.1934, delle disposizioni di cui al DPR n. 285 del 10.09.1990, alla Legge n. 130 del 30 marzo 2001, al D.P.R. 396/2000, alla legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33, come modificata dalla Legge Regionale n. 4 del 04/03/2019 e al regolamento regionale 14 giugno 2022, n. 4.
2. Sono norme dirette a disciplinare le attività e i servizi correlati al decesso di ogni cittadino, nel rispetto della dignità e delle diverse convinzioni religiose e culturali di ogni persona, le attività di vigilanza sanitaria a principi di efficacia e di efficienza, i servizi in ambito comunale relativi ai servizi funerari, necroscopici e cimiteriali, intendendosi per tali quelli relativi alla destinazione dei cadaveri o parti di essi, ai trasporti funebri, alla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri, alla concessione di aree e manufatti destinati a sepolture private nonché alla loro vigilanza, alla costruzione di sepolcri pubblici, alla cremazione e comunque relative a tutte le attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme e dei cadaveri.
3. Nel caso in cui si rendesse opportuno modificare uno o più articoli del presente Regolamento sarà necessaria l'approvazione del Consiglio Comunale e la modifica così approvata farà parte integrante del presente Regolamento.
4. La Polizia Mortuaria comunale comprende tutte le funzioni svolte dal Comune in relazione alla morte delle persone, ai trasporti funebri, alla sepoltura, alla gestione dei Cimiteri comunali, alla vigilanza sulle sepolture private e sui sepolcri privati.
5. Le funzioni di Polizia Mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale, per mezzo degli uffici e servizi amministrativi e tecnici del Comune, dell'autorità sanitaria locale, per quanto di competenza.
6. Le funzioni e l'organizzazione degli uffici comunali in materia di polizia mortuaria e di attività comunque connesse con i cimiteri sono determinate con il presente regolamento ai sensi della normativa di cui al comma 1.

Art. 4 - Servizi Gratuiti Ed A Pagamento

1. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico indispensabili esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal presente regolamento.
2. Tra i servizi gratuiti sono compresi:
 - la dispersione delle ceneri nel giardino delle rimembranze;
 - il deposito delle salme;
 - il servizio obbligatorio per la fornitura del feretro, il trasporto e l'inumazione per le salme di persone i cui familiari, a seguito di opportune verifiche, non risultino in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone o Enti ed Istituzioni che se ne facciano carico;
 - il recupero e il trasporto delle salme accidentate, provvedendo gratuitamente al servizio obbligatorio di raccolta e trasferimento all'obitorio dei deceduti sulla pubblica via o in luogo pubblico nell'ambito del territorio del Comune di Pisogne;
 - la deposizione delle ossa e delle ceneri nell'ossario comune;
 - l'inumazione dei cadaveri esumati o estumulati, ancora indecomposti;
 - l'uso del deposito mortuario nei casi previsti dall'art. 11 comma 1 del Regolamento Regionale;
 - le operazioni di esumazione nei casi di indigenza o di appartenenza a famiglia bisognosa o di disinteresse dei familiari, a norma della legge n. 26/2001;

3. Tutti i servizi di cui sopra sono da effettuarsi tramite soggetti autorizzati.
4. In caso di cremazione nei casi di indigenza, stato di bisogno, disinteresse dei familiari, l'Ufficiale di Stato Civile del comune di decesso informa il Comune di ultima residenza del defunto affinché provveda al pagamento della cremazione.
5. Lo stato di indigenza o di appartenenza a famiglia bisognosa è accertato dai Servizi Sociali del Comune, sulla scorta delle informazioni assunte sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati, in attuazione alla legge 8 novembre 2000, n. 328, nonché alle leggi regionali ad essa conseguenti, con le procedure di cui al Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 109 e successive modificazioni.
6. In relazione alla fornitura gratuita effettuata ai sensi del 2° comma, il Comune ha facoltà di rivalsa delle spese sostenute nei confronti di eventuali familiari, individuati in data successiva al servizio funebre.
7. In assenza di familiari, l'Amministrazione Comunale potrà rivalersi sul patrimonio del defunto, se ed in quanto esistente.
8. La situazione di disinteresse da parte dei familiari si qualifica con l'assenza, univoca, permanente e non contraddetta, di comportamenti rivolti a provvedere alla sepoltura che non intervengano entro sei giorni dal decesso. Qualora, successivamente al decesso od alla sepoltura, i familiari provvedano comunque ad atti di interesse per la salma od il cadavere, l'eventuale fornitura gratuita del feretro o l'eventuale onere per il trasporto al cimitero, così come ogni altra spesa sostenuta dal Comune in conseguenza del decesso e per la sepoltura, quale ne sia la pratica cui sia stato fatto ricorso, inclusi gli oneri finanziari dell'anticipazione, sono considerate anticipazioni effettuate in conto terzi e vanno rimborsate al Comune entro novanta giorni dall'avvio del procedimento conseguente all'accertamento degli atti di interesse per la salma od il cadavere.
9. Trovano applicazione gli articoli da 2028 a 2032 codice civile e il Comune ha titolo alla riscossione coattiva, laddove i familiari non provvedano entro il termine sopraindicato.
10. Per familiari, ai fini dell'applicazione delle norme del presente articolo, nonché delle altre norme di legge e regolamento che fanno riferimento al disinteresse da parte dei familiari, si intendono, il coniuge o la parte dell'unione civile e, in difetto, i parenti più prossimi individuati secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi.
11. Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite con apposita deliberazione di Giunta Comunale.
12. Il Comune, con proprio atto di indirizzo o con separati atti ai sensi dell'art. 42 comma 2, lettera f) del D.lgs 18/08/2000 n. 267 può individuare particolari servizi da erogare a tariffa agevolata, purché venga quantificato l'onere per l'Amministrazione Comunale.

Art. 5 - Atti A Disposizione Del Pubblico

1. Presso l'Ufficio Polizia Mortuaria sono tenuti a disposizione di chiunque possa averne interesse, il Registro di cui all'art. 52 del DPR. 285 del 10.09.1990 e ogni altro atto e documento la cui conoscenza sia ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Inoltre, nell'Ufficio Polizia Mortuaria sono accessibili al pubblico:
 - l'orario di apertura e chiusura di ogni cimitero nonché la disciplina di ingresso e i divieti;
 - copia del presente Regolamento;
 - l'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno;
 - l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno;
 - l'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione;

- ogni altro atto o documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 6 - Responsabilità

1. Il Comune esercita le funzioni di ordine e vigilanza delle attività funebri e gestisce le attività cimiteriali e obitoriali, secondo le disposizioni normative vigenti in materia, disciplinando gli aspetti organizzativi e le modalità di esecuzione.
2. L'Amministrazione comunale è responsabile della verifica della corretta applicazione del presente Regolamento e può dunque procedere, in qualsiasi momento, a controlli specifici.
3. L'Amministrazione comunale, mediante gestione diretta ovvero affidamento a terzi, assicura la custodia e la sorveglianza delle strutture cimiteriali e delle relative aree, soggette ad uso ordinario collettivo. L'obbligo di custodia va inteso strettamente connesso all'esercizio delle funzioni e attività di polizia mortuaria e del servizio pubblico cimiteriale, mentre l'onere di custodia delle sepolture e delle tombe di famiglia grava esclusivamente sui singoli concessionari.

CAPO II

DEPOSITO DI OSSERVAZIONE ED OBITORIO - CASE FUNERARIE

Art. 7 – Depositi di osservazione e obitori

1. A richiesta dei familiari la salma può essere trasportata, per lo svolgimento del periodo di osservazione, dal luogo del decesso:
 - alla casa funeraria, presso la RSA di Pisogne limitatamente per le persone decedute all'interno della struttura;
 - ad ulteriori case funerarie/sale del commiato;
 - all'obitorio o deposito di osservazione del Comune;
 - all'abitazione propria o dei familiari.
2. Per motivi di interesse pubblico e in caso di eventi eccezionali, il Sindaco può disporre l'utilizzo di spazi per lo svolgimento del periodo di osservazione delle salme presso strutture sanitarie, sociosanitarie o presso case funerarie od ulteriori strutture idonee.
3. Il Comune assicura un luogo adibito a deposito di osservazione presso strutture idonee all'interno del cimitero di Pisogne;
4. Tali servizi potranno essere assicurati anche mediante forme di convenzionamento con le strutture aventi tutti i requisiti di Legge.
5. L'ammissione nell'obitorio è autorizzata dal Responsabile del servizio cimiteriale ovvero dalla pubblica Autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di cadavere di persona accidentata o, infine, dall'Autorità Giudiziaria
6. Le salme di persone morte di malattie infettive-diffusive o sospettate tali sono tenute in osservazione in separato locale, nel quale è vietato l'accesso alle persone non autorizzate.
7. Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dal Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'autorità sanitaria locale In ottemperanza alla deliberazione della Giunta Regionale della Lombardia 21.01.2005 n. 20278 ove il deceduto sia affetto da carbonchio la manipolazione del cadavere antecedente la chiusura del feretro dovrà avvenire adottando tutte le misure di sicurezza atte ad evitare l'inalazione, l'ingestione, la penetrazione per contatto diretto di eventuali spore. E' d'obbligo la cremazione.

8. La sorveglianza può essere esercitata con apposite strumentazioni o con la presenza di personale con tale funzione.

Art. 8 – Case Funerarie

1. Le case funerarie devono possedere i requisiti di cui all'art. 10 del regolamento regionale n. 4/2022 ed all'allegato I del medesimo regolamento.
2. Nell'ambito della pianificazione urbanistica il Comune può dettare distanze superiori a quelle previste dal citato art. 10 al comma 1, lett. b).

Art. 9 – Feretri

1. Nessun cadavere può essere sepolto o tumolato se non chiuso in cassa avente le caratteristiche di cui al successivo comma 6.
2. In ciascuna cassa non si può racchiudere che un solo cadavere ad eccezione della madre e del neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto.
3. Il cadavere deve essere collocato nella bara rivestito con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolto in lenzuola.
4. Se la morte è dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante o con le altre cautele che potrebbero essere individuate dalla Giunta Regionale. In caso di tumulazione è consentita solo quella in loculo stagno.
5. Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'unità sanitaria locale della autorità sanitaria locale detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.
6. Si osservano le seguenti prescrizioni:
 - per la tumulazione: il cadavere deve essere racchiuso in duplice cassa, l'una di legno, l'altra in metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di cui agli artt. 30 e 31 del D. P. R. 10 settembre 1990, n. 285 e alle norme del Regolamento Regionale;
 - per la inumazione: i feretri devono essere di legno con caratteristiche di scarsa curabilità (abete, pioppo, pino, larice, etc.) e preferibilmente verniciato con prodotti ecologici oppure la cassa interna deve essere in materiale biodegradabile (Barriera o Mater-bi) di cui al D.M. 01/02/1997 e D.M. 09/07/2002. Pure i vestiti delle salme devono essere preferibilmente in tessuto biodegradabile così come tutti gli accessori del feretro. È fatto divieto di effettuare operazioni di apertura della cassa di legno per tagliare la cassa metallica (anche quando l'uso di questo sia obbligatorio) in caso di salma in doppia cassa;
 - per la cremazione: la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno quando si tratta di trasporto con percorso non superiore ai 100 km. La salma deve essere racchiusa in duplice cassa, in ogni altro caso, salvo quanto stabilito da eventuali autorizzazioni ministeriali relative all'impiego di dispositivi sostitutivi della cassa di zinco;
 - è consentita l'applicazione alle casse metalliche di valvole o speciali dispositivi, autorizzati dal Ministero della Sanità, idonei a fissare o neutralizzare i gas della putrefazione. Sul piano esterno superiore di ogni feretro deve essere applicata una apposita piastrina metallica, recante in modo indelebile, il cognome, il nome della salma contenuta e la data di nascita e di morte. Nel caso di persona sconosciuta, la piastrina contiene la data di morte e gli eventuali altri dati certi;
7. Se un cadavere, già sepolto, viene esumato o estumulato per essere trasferito in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale

con lamiera metallica di spessore non inferiore a 0,660 mm, se di zinco e non inferiore a 1,5 mm, se di piombo;

8. Il Comune può chiedere, se del caso, l'intervento da parte del personale dell'autorità sanitaria locale.

Art. 10 - Verifica e chiusura feretri - caratteristiche delle casse

1. La rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato e al trasporto, nonché l'identificazione del cadavere, con la sola esclusione dei feretri destinati all'estero per i quali è competente l'autorità sanitaria locale è attestata dall'incaricato al trasporto, che provvede a norma dell'art. 8 del Regolamento Regionale n. 4/2022
2. Nel caso in cui sia il trasporto, sia la sepoltura, sia la cremazione avvengano nell'ambito del territorio della Regione Lombardia, le casse sono dotate dei requisiti e sono confezionate nei modi stabiliti dal Regolamento Regionale.
3. Per le inumazioni, le cremazioni e le tumulazioni in locali areati sono utilizzate soltanto casse di legno.
4. I cadaveri destinati alla tumulazione in loculi stagni sono racchiusi in duplice cassa, l'una di legno, l'altra di metallo.
5. Negli altri casi, cioè quando i feretri sono provenienti o destinati fuori dall'ambito della Regione Lombardia, i requisiti delle casse sono quelli stabiliti dal D.P.R. 10 settembre 1990 N. 285.
6. A garanzia dell'integrità del feretro, l'impresa funebre appone, inoltre, un sigillo leggibile su almeno una vite di chiusura e sul modulo sopra citato. Il sigillo deve riportare almeno un'indicazione del comune in cui ha sede l'impresa funebre e il numero di SCIA o di autorizzazione comunale assegnato alla stessa impresa.

CAPO III

TRASPORTO FUNEBRE

Art. 11 – Trasporto Funebre

1. Costituisce trasporto di salma e di cadavere il trasferimento dal luogo di decesso all'obitorio, ai locali del servizio mortuario sanitario, ai servizi per il commiato, al luogo di onoranze, al cimitero o al crematorio, o dall'uno all'altro di questi luoghi, mediante l'utilizzo di mezzi idonei al tipo di trasferimento e del personale necessario, secondo le vigenti normative in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.
2. Il trasporto funebre è servizio pubblico locale a tutti gli effetti. L'esercizio di tale servizio è disciplinato dal D.P.R. n. 285/1990, dalla Legge Regionale n. **33/2009**, Regolamento Regionale n. 4/2022, dai regolamenti di Igiene e dalle norme del presente regolamento.
3. In ogni trasporto sia all'interno del Comune, sia da Comune a Comune, che da Stato a Stato, i feretri devono essere conformi alle prescrizioni di cui al precedente art. 8.
4. L'autorizzazione al trasporto è rilasciata sulla piattaforma regionale dal Responsabile di Servizio, a seguito di domanda degli interessati corredata dall'autorizzazione alla tumulazione / inumazione / cremazione rilasciata dall'Ufficiale di Stato Civile. Nell'autorizzazione al trasporto devono essere indicate le eventuali soste e/o cambio impresa.
5. Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto e dalla autorizzazione alla tumulazione / inumazione/cremazione e dal verbale di chiusura feretro per trasporto cadavere (artt. 7 e 8 del Regolamento Regionale).

L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegnerà il feretro e i documenti al personale incaricato presso il cimitero o forno crematorio.

6. Per quanto riguarda i mezzi destinati al trasporto dei cadaveri e le loro rimesse si osservano le norme vigenti in materia.
7. Il trasporto funebre può essere effettuato da ditte individuali, società o altre persone giuridiche in possesso della necessaria autorizzazione del Comune ove ha sede commerciale la ditta individuale, società, o altra persona giuridica, rilasciata sulla base del possesso dei requisiti stabiliti dagli art. 2 e successivi del Regolamento Regionale. È vietato il trasporto di una salma realizzato da più imprese funebri, con sosta in locali d'appoggio, salvo i casi in cui la sosta sia legata ai tempi di attesa per il trasporto all'estero, per la cremazione, la tumulazione, o l'inumazione, a condizione che il feretro sia custodito presso un deposito mortuario o presso una casa funeraria.
8. Trasporto nel Comune: Nel territorio del Comune i trasporti funebri sono svolti con i mezzi di cui al Regolamento Regionale.
9. Il trasporto di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, nati morti e prodotti abortivi, parti anatomiche riconoscibili, ossa umane o ceneri è autorizzato secondo la normativa vigente nazionale. I trasporti di salma o di cadavere sono a carico di chi li richiede o li dispone.
10. Percorso del trasporto funebre: Terminata la funzione religiosa o civile, il corteo funebre si dirige direttamente al Cimitero per il percorso più breve. Il trasporto funebre non può sostare lungo il percorso. In caso di cerimonie o di particolari onoranze, la sosta è preventivamente autorizzata dal Responsabile del Settore Amministrativo.
11. Trasporto in altri Comuni: Il trasporto di cadavere in un cimitero di altro Comune, è autorizzato dal Responsabile del Settore Amministrativo a seguito di domanda degli interessati corredata dall'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile. Della suddetta autorizzazione di trasporto è dato avviso al Comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento, nonché ai Comuni intermedi quando in essi si sia sostato per rendere onoranze alla salma.
12. Trasporto da altro Comune: Il trasporto di cadavere proveniente da altro Comune deve essere fatto, qualora non siano richieste particolari onoranze direttamente al cimitero.
13. Trasporto all'estero o dall'estero: Il trasporto di cadavere da e per un altro Stato, ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla convenzione Internazionale di Berlino 10.02.1937 (approvata con R.D. 01.07.1937 n. 1379), o di Stati non aderenti a tale convenzione: nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'art. 27 del DPR 285/90, nel secondo quelle di cui agli artt. 28 e 29 dello stesso regolamento.
14. Trasporto di ceneri e resti: Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di cadavere, non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili.
15. Trasporto per cremazione: Il trasporto di cadavere al forno crematorio è autorizzato dal Responsabile del Settore Amministrativo. Non possono essere cremati cadaveri, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi o parti anatomiche, che siano portatori di radioattività.
16. Trasporto di parti anatomiche riconoscibili: L'autorizzazione al trasporto di parti anatomiche riconoscibili è rilasciata dall'Azienda Sanitaria competente per territorio.
17. Trasporto di feretri senza funerali: I feretri delle persone decedute nelle proprie abitazioni, negli Ospedali, Istituti o Luoghi di ricovero, per le quali non siano stati richiesti il corteo o la funzione religiosa, vengono trasportati direttamente al Cimitero di destinazione.
18. Trasporto di salma: Il trasporto di salma ai locali di osservazione, per il periodo prescritto o comunque prima che sia trascorso tale periodo, e all'obitorio, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita, con apposito mezzo avente le caratteristiche di cui agli artt. 7 e 8 del Regolamento Regionale; il mezzo deve essere chiuso, anche temporaneamente, in modo che sia impedita la visione della salma dall'esterno. I

trasferimenti di salme per autopsia, per consegne agli istituti di studi ecc. ed i trasporti nel cimitero di nati morti, feti, resti anatomici, ecc., sono eseguiti con l'impiego del mezzo di cui al 1° comma.

19. Prescrizioni igienico-sanitarie per il trasporto di salme di morti per malattie infettive-diffusive o portatori di radioattività: Nel caso di morte per malattie infettive-diffusive, il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'autorità sanitaria locale prescriverà le norme relative al trasporto del cadavere ed i necessari provvedimenti per le disinfezioni. Per le salme che risultano portatrici di radioattività, sarà il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'autorità sanitaria locale a disporre, a seconda dei casi, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti ed alla destinazione.

Art. 12 - Disciplina del corteo

1. L'organizzazione del corteo funebre è demandata al Responsabile del Settore Polizia Locale, che ne curerà l'ordine e il decoro.

Art. 13 - Esequie

1. Il cadavere può sostare in Chiesa o nel Tempio per la durata dell'ordinaria cerimonia religiosa. La sosta per particolari cerimonie religiose deve essere preventivamente concordata e autorizzata dal Responsabile del Settore Amministrativo.
2. Il Comune assicura spazi pubblici idonei allo svolgimento dei funerali civili; questi spazi devono consentire la riunione di persone e lo svolgimento dell'orazione funebre nel rispetto delle volontà del defunto e dei suoi familiari. Detti spazi sono individuati nell'ambito della pianificazione cimiteriale.
3. L'uso degli spazi per i funerali civili o con riti diversi, purché di confessioni religiose con le quali lo Stato italiano ha sottoscritto un'intesa, è oneroso e la tariffa è stabilita con delibera apposita di Giunta Comunale.

Art. 14 - I Simboli Religiosi

1. Normalmente i mezzi di trasporto funebri recano il simbolo della religione cattolica.
2. A richiesta dei familiari del defunto può essere omessa qualsiasi indicazione religiosa o possono essere collocati simboli di culti ammessi nello Stato.

Art. 15 - Posizione delle corone

1. Le corone devono essere sistemate sugli appositi sostegni di cui sono provviste le auto funebri.
2. È sempre ammesso porre sul feretro un cofano di fiori e un cuscinetto con le decorazioni civili, militari, cavalleresche e le insegne religiose del defunto.
3. Per i trasporti fuori del Comune non è consentita la sistemazione dei fiori all'esterno dell'auto funebre e dell'autofurgone.

Art. 16 - Vigilanza sui trasporti

1. Il comune, che si avvale dell'ATS relativamente agli aspetti igienico-sanitari, esegue la vigilanza mediante una procedura di controllo periodico dell'attività funebre svolta sul proprio territorio, con accertamenti in luoghi di partenza, di sosta e di arrivo dei trasporti funebri, in autorimesse funebri, dei carri funebri, al fine di verificare il rispetto delle normative vigenti.

CAPO III

CIMITERI

Art. 17 – Elenco cimiteri comunali

1. Ai sensi dell'art. 337 del T. U. delle Leggi Sanitarie, approvato con R. D. 27.07.1934, n. 1265, e del Regolamento Regionale, il Comune provvede al servizio di seppellimento con i seguenti cimiteri:
 - Cimitero di Pisogne;
 - Cimitero di Fraine;
 - Cimitero di Gratacasolo Vecchio;
 - Cimitero di Gratacasolo Nuovo;
 - Cimitero di Grignaghe;
 - Cimitero di Pontasio;
 - Cimitero di Sonvico;
 - Cimitero di Toline;

Art. 18 – Soppressione Cimitero

1. La soppressione del Vecchio Cimitero di Gratacasolo potrà essere effettuata su richiesta del Comune all'autorità sanitaria locale, previo sopralluogo dell'ARPA, dopo l'approvazione del Piano Cimiteriale.
2. La relazione tecnica allegata alla richiesta di soppressione conterrà:
 - lo stato delle inumazioni presenti
 - il piano di trasferimento dei cadaveri, degli esiti fenomeni cadaverici trasformativi, di resti ossei;
 - la prevista destinazione e riutilizzo dell'area.
3. L'autorizzazione dell'autorità sanitaria locale conterrà oltre alle opportune prescrizioni affinché l'area possa essere destinata ad altri scopi, le condizioni e i termini decorsi i quali l'area potrà essere riutilizzata.
4. In caso di soppressione del cimitero, le associazioni, gli enti, nonché le persone fisiche concessionarie di posti per sepolture private, hanno soltanto il diritto ad ottenere a titolo gratuito nel nuovo cimitero, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 99 anni nel caso di maggior durata o di perpetuità della concessione estinta, una sepoltura corrispondente a quella precedentemente loro concessa nel cimitero soppresso ed al trasporto gratuito del feretro o dei resti, comprese le operazioni di esumazione ed estumulazione.
5. Fatti salvi i patti speciali stabiliti prima dell'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 285/1990, sono a carico dei concessionari le spese per la costruzione o per il riadattamento dei monumenti sepolcrali e per il trasporto se curato da impresa di propria scelta.
6. I monumenti e i segni funebri posti sulle sepolture private esistenti nel cimitero soppresso restano, per la durata della concessione, di proprietà dei concessionari, che li possono trasferire nel nuovo cimitero o in altro luogo, purché non si tratti di opere di interesse artistico, soggette a vincolo.
7. Il comune, in caso di disinteresse dei Concessionari o aventi causa, può disporre di conservare i materiali e i segni funebri di interesse storico o artistico nello stesso luogo, in un altro cimitero o luogo pubblico a sua scelta.

Art. 19 – Disposizioni generali di vigilanza

1. È vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli art. 28 del Regolamento Regionale n. 4/2022.
2. L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Sindaco che li espleta mediante il personale comunale.
3. Le attività di custodia, di pulizia e di manutenzione, sono di competenza del Settore Tecnico Comunale.
4. Alla gestione ed alla manutenzione dei cimiteri, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime, ai sensi del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, tenendo conto di quanto previsto dal Regolamento Regionale.
5. Le operazioni di inumazione, tumulazione, cremazione e di traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono riservate al personale ad-detto al cimitero, od eventualmente a ditte esterne incaricate dall'Amministrazione Comunale.
6. Competono al Comune, salva l'esternalizzazione del servizio, le operazioni di esumazione, estumulazione.
7. Il Comune esercita l'ordine e la vigilanza in materia di cimiteri, avvalendosi dell'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio per gli aspetti igienico-sanitari.

Art. 20 – Ammissione nel cimitero

1. Nei cimiteri comunali possono essere sepolti, così come previsto dall'art. 50 del D.P.R. n. 285/1990 e dall'art. 75 della Legge Regionale n. 33/2009, quando non venga richiesta altra destinazione:
 - i cadaveri delle persone, ovunque decedute, aventi in vita la residenza nel Comune di Pisogne;
 - i cadaveri delle persone non domiciliate in vita nel Comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata, esistente nel cimitero stesso;
 - i cadaveri delle persone decedute fuori del Comune ma aventi in esso al momento della nascita la residenza;
 - i cadaveri, le ceneri o i resti mortali delle salme delle persone che abbiano risieduto nel Comune;
 - i nati morti ed i prodotti del concepimento da residenti in Pisogne;
 - i resti mortali, le ossa e le ceneri delle persone sopra elencate;
 - i cadaveri delle persone morte nel territorio comunale, qualunque ne fosse in vita la residenza, con oneri a carico del Comune per le persone per le quali nessuno dispone e con diritto di rivalsa sul Comune di residenza.
 - ex residenti ricoverati in strutture assistenziali;
 - non residenti facenti parte di Parrocchia sita nel territorio comunale.
2. I non residenti, non rientranti nelle categorie sopraindicate, potranno essere tumulati nei cimiteri comunali, dopo verifica della disponibilità dei loculi e pagamento di un prezzo di concessione doppio di quello per i residenti, con autorizzazione del Responsabile dei servizi cimiteriali.
3. Gli animali di affezione, per volontà del defunto o su richiesta degli eredi, possono essere tumulati in teca separata, previa cremazione, nello stesso loculo del defunto o nella tomba di famiglia. La presenza dell'animale d'affezione deve essere riportata nei registri cimiteriali. La volontà del defunto o degli eredi è espressa mediante dichiarazione scritta da presentare al comune in cui si trova il cimitero di destinazione delle ceneri. Sulla lapide o sulla tomba di famiglia è fatto divieto di esporre fotografie dell'animale d'affezione ivi tumulato o di riportare iscrizioni; è consentita l'apposizione di una fotografia della persona deceduta in compagnia dell'animale.
4. Altri casi saranno di volta in volta autorizzati dal Responsabile di Servizio.

5. Alla scadenza della concessione, non rinnovata, le urne contenenti le ceneri dell'animale, eventualmente presenti, saranno riconsegnate ai familiari del defunto o smaltite secondo la normativa vigente all'epoca.

Art. 21 – Reparti speciali nel cimitero

1. All'interno dell'area cimiteriale del cimitero di Pisogne o in un'altra frazione potrà essere istituito, previa deliberazione della Giunta Comunale, un reparto speciale destinato al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniere.
2. Nel reparto speciale sono ricevuti i cadaveri, i resti o le ceneri di persone che ne hanno diritto, salvo che non avessero manifestato l'intenzione di essere sepolte nel cimitero comune. In difetto di tale manifestazione possono provvedere gli eredi, con le modalità di cui all'art. 47 del T.U. n. 445/2000.
3. In via eccezionale, altri reparti speciali possono essere istituiti, con provvedimento motivato dalla Giunta Comunale, per il seppellimento di persone decedute a seguito di calamità, o appartenenti a categorie individuate dal Consiglio Comunale o relativamente a animali di affezione in conformità a quanto previsto dal Regolamento Regionale.
4. All'interno del cimitero di Pisogne e Gratacasolo vi è un'area destinata a "Giardino delle Rimembranze", per lo spargimento delle ceneri. È fatto divieto porre fotografie e/o effetti personali nei pressi del "Giardino delle Rimembranze".

Art. 22 – Autorizzazione alla sepoltura

1. Il funzionario addetto del cimitero non può ricevere nel cimitero per essere inumato o tumulato, alcun cadavere, parte di esso od ossa umane, se non accompagnato dall'autorizzazione prevista dall'art. 74 D.p.r. n. 396/2000.
2. L'autorizzazione alla tumulazione/inumazione, deve essere trattenuta dall'incaricato del cimitero. Lo stesso, parimenti, dovrà iscrivere sopra apposito registro:
 - le inumazioni che vengono eseguite, precisando il nome, cognome, data di nascita, luogo di nascita del defunto, secondo quanto risulta dall'atto di autorizzazione, il giorno di inumazione, il numero arabo portato dal cippo e il numero d'ordine della autorizzazione alla inumazione/tumulazione;
 - le generalità come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono tumulati, con l'indicazione del sito dove sono stati depositati;
 - le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono cremati, con l'indicazione del luogo di deposito delle ceneri nel cimitero o del luogo in cui sono state trasportate, se fuori dal cimitero, secondo quanto risulta dall'autorizzazione dell'Ufficiale dello Stato Civile.
 - qualsiasi variazione avvenuta in seguito per esumazione, estumulazione, trasporto cadaveri o ceneri, ecc.
3. Il registro, di cui al precedente comma, è conservato presso l'ufficio Polizia Mortuaria del Comune di Pisogne.

CAPO V

PIANO REGOLATORE CIMITERIALE (PCm)

Art. 23 – Disposizioni Generali

1. Il cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali.
2. Compatibilmente con le esigenze dei campi di cui sopra, il cimitero ha pure aree ed opere riservate a sepolture private, individuali, familiari e per collettività, ai sensi e nei limiti di cui all'art. 27 del Regolamento Regionale.
3. Apposito Piano Regolatore Cimiteriale determina, per le sepolture private, l'ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato, ecc.).
4. I cimiteri dispongono:
 - di campi di inumazione;
 - di tombe di famiglia;
 - di cappelle di famiglia nei cimiteri di Pisogne, Gratacasolo Vecchio, Gratacasolo Nuovo e Fraine;
 - di loculi individuali;
 - di ossari per resti mortali e urne cinerarie;
 - di un ossario comune.
 - di giardini delle rimembranze nei cimiteri di Pisogne e Gratacasolo Nuovo.
5. Le sepolture possono essere a inumazione o a tumulazione.
6. Sono a inumazione le sepolture nella terra, secondo le norme dell'art. 68 e seguenti del D.P.R. n. 285/ 1990 e del Regolamento Regionale.
7. Sono a tumulazione le sepolture in loculi, celle o tombe individuali in muratura, cappelle, istituite secondo le norme di cui agli articoli 76, 77 e 78 del citato Regolamento (D.P.R. n. 285/1990) e dell'art. art. 22 del Regolamento Regionale.

Art. 24 – Piano Regolatore Cimiteriale

1. Il Comune, a norma dell'art. 18 del Regolamento Regionale, adotterà un piano cimiteriale che recepisca le necessità del servizio nell'arco di almeno vent'anni.
2. Il piano di cui al primo comma è sottoposto al parere preliminare dei competenti servizi dell'autorità sanitaria locale e dell'ARPA.
3. Il piano cimiteriale individua le localizzazioni delle aree destinate alla concessione per la costruzione di sepolture private a tumulazione.
4. Il cinerario comune dovrà avere le dimensioni in superficie e in profondità rapportate alla previsione del numero delle cremazioni locali ed essere costruito in base a progetti edilizi ispirati a motivi ornamentali consoni alla peculiarità del rito, oppure consistere nella specifica utilizzazione di strutture cimiteriali esistenti.
5. Tale Piano Regolatore Cimiteriale determina, per le sepolture private, la ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato, ecc.). Nelle more dell'adozione del Piano Regolatore Cimiteriale, vi provvede il Sindaco con propria ordinanza.
6. Ai sensi dell'art. 18 comma 2 del Regolamento Regionale, ogni dieci anni, o quando siano creati nuovi cimiteri, o soppressi quelli vecchi, o qualvolta si registrano variazioni rilevanti di elementi

- presi in esame dal piano, il Comune è tenuto a revisionare il piano cimiteriale per valutare possibili variazioni nella tendenza delle sepolture, con le stesse procedure adottate per il primo impianto.
7. La documentazione dei piani cimiteriali e dei progetti di costruzione di nuovi cimiteri ed ampliamento degli esistenti è quella elencata nell'allegato II del Regolamento Regionale.

CAPO VI

INUMAZIONI E TUMULAZIONI

Art. 25 – Inumazione

1. Le sepolture per inumazione si distinguono in comuni e private:
 - sono comuni le sepolture della durata di 10 anni dal giorno del seppellimento, assegnate gratuitamente ogniqualvolta non sia richiesta una sepoltura privata. Per questo tipo di sepolture dovrà essere posto sopra la fossa un cippo con le indicazioni riportate nel paragrafo successivo. Per questo tipo di sepoltura è previsto il pagamento di una tariffa per l'inumazione; allo scadere del termine di 10 anni dall'inumazione il Comune di Pisogne provvederà all'esumazione e alla deposizione dei resti mortali nell'ossario comune;
 - sono private le sepolture per inumazione di durata di 20 anni, effettuate in aree in concessione. Alla scadenza della concessione è possibile effettuare il rinnovo della stessa al massimo due volte per un periodo non superiore a 10 anni cadauna. Per questo tipo di sepoltura è previsto il pagamento del canone di concessione (comprensivo della tariffa per l'inumazione)
2. Le tariffe per le inumazioni vengono stabilite dalla Giunta Comunale.
3. I campi di inumazione sono divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità.

Art. 26 - Cippo

1. Ogni fossa destinata alle sepolture comuni sarà contrassegnata con un cippo portante il numero progressivo e l'indicazione dell'anno di seppellimento. Tale cippo sarà posto, subito dopo copertura della fossa con la terra, curandone poi l'assetto fino alla costipazione del terreno.
2. Sul cippo verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e del cognome del defunto e della data di nascita e di morte del defunto e una fotografia del defunto.
3. A richiesta dei privati può essere autorizzata dal Comune l'installazione, in sostituzione del cippo, una lapide di altezza non superiore a 50 cm dalla sommità del tumulo.
4. L'installazione delle lapidi, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.
5. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui all'art. 27 comma 4 del Regolamento Regionale.

Art. 27 - Fosse

1. Ciascuna fossa deve avere le seguenti caratteristiche:
 - inumazioni di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età: profondità 1,50-2 metri – lunghezza di m 2,20 nella loro parte più profonda – larghezza m 0,80 – distanza l'una dall'altra almeno m 0,30 da ogni lato.

- inumazioni di cadaveri per fanciulli di età sotto i dieci anni: profondità 1–1,50 metri – lunghezza media di m 1,50 nella parte più profonda – larghezza di m 0,50 – distanza l'una dall'altra di al-meno m 0,30 da ogni lato.
2. Dopo la deposizione del feretro, la fossa deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.
 3. Per calare nella fossa un feretro si avrà la massima cura, rispetto e decenza. L'operazione verrà fatta con corde o a braccia od a mezzo meccanismo sicuro.
 4. Ogni cadavere destinato all'inumazione deve essere sepolto in fossa separata dalle altre, soltanto madre e neonato, morti in concomitanza del parto, possono essere chiusi nella stessa cassa.
 5. I vialetti fra le fosse non potranno invadere lo spazio destinato all'accoglimento dei cadaveri.
 6. Salvo disposizioni giudiziarie, nessuno può rimuovere i cadaveri dalla loro cassa.
 7. È pure severamente vietato spogliarli, appropriarsi di abiti, ornamenti preziosi, ecc.

Art. 28 - Cura delle fosse

1. Tanto sulle sepolture private ad inumazione quanto sulle tombe nei campi comuni, si possono deporre fiori, corone e coltivare piccole aiuole, purché le radici e i rami non ingombrino le tombe vicine. Le aiuole non potranno occupare che soltanto la superficie della fossa. Sulle tombe private sono ammessi pure arbusti di altezza non superiore a m. 1,10. Le piante ed arbusti di maggiore altezza sono vietati, e debbono, nel caso, venire ridotti alla suddetta altezza a semplice invito dell'Ufficio. In caso di inadempienza, il Comune provvederà di autorità allo sgombero, al taglio ed anche allo sradicamento.
2. All'infuori di quanto è stato indicato negli articoli antecedenti e seguenti per le fosse del campo comune, è assolutamente vietata qualsiasi opera muraria.

Art. 29 - Manufatti sulle fosse

1. Sulle sepolture private ultradecennali è permesso il collocamento di croci e monumenti o lapidi in metallo, cemento, pietra o marmo entro le dimensioni indicate nel piano cimiteriale previo pagamento della relativa tariffa e previa autorizzazione del Responsabile del Servizio.
2. Per ottenere l'autorizzazione sarà necessario presentare domanda scritta al Comune di Pisogne corredata da un disegno schematico delle opere e dei materiali.
3. L'installazione delle lapidi, dei monumentini o dei copritomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, sono interamente a carico dei richiedenti o loro aventi causa.

Art. 30 - Spese per inumazione

1. Le operazioni di inumazione sono svolte dal personale di ditte incaricate dal Comune nel caso di indigenza del defunto. Negli altri casi sono svolte dalle imprese incaricate dai privati, a proprie spese, sotto la sorveglianza del personale incaricato del Comune.

Art. 31 - Inumazioni Speciali

1. Per quanto concerne i bambini non nati, cioè i cd "prodotti abortivi e feti" viene riservato nel Cimitero di Pisogne, nell'area retrostante la Cappella di proprietà della Parrocchia di Pisogne, adeguato spazio per la sepoltura delle predette creature ancorché rinvenienti dall'A.S.S.T., come da autorizzazione già in atto in favore del locale Centro Aiuto alla Vita.
2. L'area in questione dovrà avere una dimensione massima di ml 2 x 1 e dovrà essere dignitosamente curata ed evidenziata con una piccola lapide e delimitata con cordolo in pietra o marmo.

Art. 32 - Sepolture a tumulazione

1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette, resti o urne cinerarie in opere murarie - loculi - costruite dal Comune laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato le spoglie mortali.
2. Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al presente regolamento.
3. Le tariffe di concessione sono fissate con deliberazione della Giunta Comunale.
4. Per la tumulazione nei loculi è prescritta la duplice cassa: una di metallo e l'altra esterna, in legno come stabilito dal precedente art. 8.
5. Ogni nuova sepoltura deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro, le quali non potranno essere inferiori alle seguenti misure: lunghezza m. 2,25, altezza m. 0,70 e larghezza m. 0,75. A detto ingombro va aggiunto, a seconda di tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura, di cui all'allegato III del Regolamento Regionale. Le nicchie cinerarie individuali avranno misure che non potranno essere inferiori a m. 0,40 di lunghezza, m. 0,40 di altezza e m. 0,40 di larghezza; Gli ossarietti individuali devono avere misure di ingombro libero interno non inferiore a cm. 80x40x40
6. Per quanto attiene alle modalità di tumulazione e alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui all'allegato III del Regolamento Regionale.

Art. 33 - Deposito Provvisorio

1. A richiesta delle famiglie dei defunti, o di coloro che le rappresentano, il feretro è provvisoriamente deposto in uno degli appositi loculi, previo pagamento del canone stabilito dalla deliberazione della Giunta Comunale
2. La concessione provvisoria è ammessa nei seguenti casi:
 - per coloro che richiedono l'uso di un'area di terreno allo scopo di costruirvi un sepolcro privato, fino alla sua agibilità;
 - per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di tombe private;
 - per coloro che hanno presentato domanda di concessione di sepoltura, da costruirsi a cura del Comune, con progetto già approvato.
3. La durata del deposito provvisorio è fissata dal Responsabile del Settore Amministrativo, limitatamente al periodo previsto per l'ultimazione dei necessari lavori e/o alla domanda degli interessati, purché, sia inferiore a sei mesi, rinnovabili eccezionalmente fino ad un totale di dodici mesi.
4. Il canone di utilizzo è calcolato in trimestri, con riferimento al periodo dal giorno della tumulazione provvisoria al giorno della effettiva estumulazione. Le frazioni di trimestre sono computate come trimestre intero. A garanzia è richiesta la costituzione di un deposito cauzionale infruttifero nella misura stabilita in tariffa.
5. Scaduto il termine senza che l'interessato abbia provveduto alla estumulazione del feretro per la definitiva sistemazione, ove egli non abbia ottenuto una proroga al compimento dei lavori, il Responsabile dei servizi cimiteriali, previa diffida, servendosi del deposito cauzionale di cui sopra, provvederà a inumare il cadavere in campo comune.
6. Tale cadavere, una volta inumato, non potrà essere nuovamente tumulato nei loculi a deposito provvisorio, ma solo in tombe o loculi definitivi o cremato e previo pagamento dei relativi diritti.
7. Può essere consentita, con modalità analoghe, la tumulazione provvisoria di cassette ossario e di urne cinerarie.

CAPO VII

SEPOLCRI PRIVATI - CONCESSIONI

Art. 34 – Tipi e durata delle concessioni

1. La prenotazione di loculi non è consentita, le relative concessioni vengono effettuate al momento del decesso o della tumulazione.
2. La concessione individuale ha la durata di 30 anni decorrenti dalla data di tumulazione. Alla scadenza di tale termine il Comune rientrerà in possesso del loculo.
3. Alla scadenza della concessione il Comune provvederà ad informare gli eredi i quali a loro spese potranno richiedere:
 - l'estumulazione del cadavere;
 - il rinnovo della concessione del loculo che potrà essere consentita al massimo due volte per un periodo non superiore a 10 anni cadauna;
4. È facoltà degli eredi riporre i resti nel loculo ossario, mediante il pagamento della relativa tassa di concessione della durata di anni 20, rinnovabili per un massimo di due volte per un periodo non superiore a 10 anni cadauna, dalla data di occupazione.
5. Il diritto di sepoltura non può in nessun modo né per nessun titolo, anche gratuito, essere ceduto a terzi. La tumulazione di salme diverse da quella per le quali fu fatta la concessione determina la decadenza della concessione e l'obbligo di stipulare un nuovo contratto alle condizioni vigenti al momento.
6. La mancata riconferma, da farsi almeno un mese prima della scadenza, costituirà una legale presunzione di abbandono. Il Comune rientrerà nel pieno possesso di detti loculi facendo riporre i re-sti mortali nell'ossario comune.
7. L'Amministrazione Comunale provvederà ad affiggere apposito elenco all'albo pretorio ed al Cimitero, con l'elenco delle concessioni in scadenza. Detta affissione libera il Comune da qualsiasi onere di comunicazione diretta non essendo tenuto ad effettuare ricerche per rintracciare eventuali eredi dei concessionari.
8. È consentita la collocazione di più cassette di resti o di urne cinerarie del coniuge o di parenti di 2° grado in un solo ossario, nonché in un loculo normale contenente già un feretro (compatibilmente con le dimensioni del loculo).
9. Le cassette dei resti o urne cinerarie, collocate in un secondo tempo nei loculi e/o negli ossari, rispetteranno la scadenza originaria della concessione.
10. Casi particolari in difformità al presente Regolamento potranno essere autorizzati dal Responsabile di servizio.

Art. 35 – Norme per la concessione

1. La concessione di sepolture a tumulazione può essere accordata a persone fisiche, persona giuridiche e enti morali secondo le disponibilità.
2. La concessione non dà diritto alla proprietà del loculo, ma solo all'utilizzo.
3. Il richiedente deve rivolgere istanza al Sindaco, in carta legale, con l'indicazione specifica degli estremi di identificazione del loculo, della tomba o cappella di famiglia, della celletta o dell'appezzamento di terreno.
4. La concessione deve risultare da apposito atto da stipularsi fra il Comune ed il concessionario.
5. La concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle norme, istruzioni, tariffe di qualsiasi natura in materia di polizia mortuaria, nonché delle disposizioni particolari relative alle

single specie di concessione e delle condizioni risultanti dall'apposito contratto e dai progetti, se richiesti.

6. È consentito il trasferimento di salme per avvicinamento di coniugi solo al momento del decesso del defunto, per cui si chiede la concessione, con oneri a carico del richiedente;
7. È consentito il trasferimento di salme per avvicinamento ai genitori di figli non coniugati solo al momento del decesso del defunto per cui si chiede la concessione, con oneri a carico del richiedente.
8. È consentito il trasferimento dal cimitero vecchio di Gratacasolo al cimitero nuovo di Gratacasolo di un defunto per avvicinamento (a coniuge, genitori, figli, ecc...) solo ed esclusivamente tramite cremazione del defunto tumulato nel cimitero vecchio di Gratacasolo con l'inserimento delle ceneri nel loculo occupato dal defunto al quale si desidera effettuare l'avvicinamento a partire dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. A fronte di una nuova concessione è consentito il trasferimento senza cremazione del defunto proveniente dal cimitero di Gratacasolo Vecchio a condizione che il defunto al quale si desidera effettuare l'avvicinamento venga cremato, in modo da occupare in ogni caso un solo loculo.

Art. 36 – Uso delle sepolture private - diritto di sepoltura

1. Il diritto di sepoltura non può in alcun modo essere ceduto.
2. Salvo diversa indicazione del fondatore del sepolcro al momento del rilascio della concessione, il diritto d'uso delle sepolture private concesse a persone fisiche, fino al completamento della capienza del sepolcro, è riservato ai concessionari e ai seguenti suoi parenti o affini:
 - coniuge, unito/a civilmente;
 - genitori;
 - nonni/e;
 - figli/e con relativi coniugi;
 - fratelli e sorelle;
 - nipoti in linea retta e relativi coniugi;
 - pronipoti in linea retta e relativi coniugi;
3. Oltre che a parenti ed affini il diritto d'uso è concesso anche :
 - ai conviventi more uxorio;
 - alle persone che abbiano acquisito particolari benemeritenze nei loro confronti.
4. Ai fini dell'applicazione del precedente comma, gli aventi diritto sono da intendersi gli ascendenti e i discendenti in linea retta, i fratelli, le sorelle, i generi e le nuore, le mogli e i mariti dei concessionari.
5. Il diritto d'uso delle sepolture private concesse ad Associazioni o Enti è riservato alla sepoltura di persone le quali, al momento della morte risultino averne titolo, secondo le norme previste dallo statuto dell'associazione o ente e dell'atto di concessione.
6. Al di fuori di quanto stabilito dal presente articolo rimangono tassativamente esclusi dal diritto all'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sopra esposti, inoltre nessun atto inerente al diritto di sepolcro è permesso ogni qualvolta sorga il dubbio sul diritto del richiedente.
7. Una volta esaurita la capienza del sepolcro, è consentita l'estumulazione ordinaria, con riduzione in resti o cremazione, per far posto a nuove tumulazioni, previo pagamento della relativa tariffa.

Art. 37 – Salme o resti provenienti da altri comuni

1. Nelle tumulazioni private sono ammesse le salme od i resti o le ceneri delle persone ovunque decedute o già altrove sepolte, secondo le norme del presente regolamento.

Art. 38 - Subentro

1. In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione ai sensi dell'articolo 37, sono tenuti a darne comunicazione al Comune entro 12 mesi dalla data di decesso, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune. Finché non si sarà provveduto all'aggiornamento non saranno consentite nuove tumulazioni.

Art. 39 – Estinzione delle concessioni

1. Tutte le concessioni si estinguono ai sensi dell'art. 27, comma 7 del Regolamento Regionale:
 - alla loro naturale scadenza se non rinnovate;
 - con la soppressione del cimitero;
 - decorsi vent'anni dalla morte dell'ultimo concessionario avente diritto;
 - per revoca per motivi di interesse pubblico.
2. Le concessioni cimiteriali perpetue rilasciate in data anteriore all'entrata in vigore del D.P.R. 803/1975 hanno durata indeterminata relativamente alla prima salma tumulata o quella per la quale il sepolcro è stato prenotato.
3. Qualora il titolare di una concessione perpetua di loculo volesse provvedere alla tumulazione di una nuova salma nello stesso sepolcro si procederà al rilascio di una nuova concessione gratuita relativa alla nuova salma per un periodo di trenta anni dalla tumulazione. Detta concessione s'intende a tempo determinato, alla scadenza della quale il loculo rientrerà nella piena disponibilità del Comune.
4. In alternativa potrà essere chiesta:
 - la concessione con tariffa agevolata al 50% per acquisto di un nuovo loculo dietro retrocessione al Comune del loculo perpetuo;
 - la concessione gratuita di una celletta ossario per anni 99 con onere di estumulazione a carico dell'Amministrazione Comunale.
5. Nelle Tombe/Cappelle di Famiglia perpetue è consentito al concessionario:
 - il riutilizzo del sepolcro, a completamento della capienza, per la tumulazione di nuove salme solo a seguito di messa a norma della struttura in conformità alla normativa di legge e regolamentare vigente in materia;
 - la richiesta di concessione di una nuova tomba/cappella, loculi o ossari a tariffa agevolata al 70% dietro retrocessione della tomba / cappella di famiglia perpetua e con onere di estumulazione delle salme a carico dell'Amministrazione Comunale.
 - l'esecuzione di lavori nella parte interrata all'interno per l'adeguamento della struttura in conformità alla normativa di legge e regolamentare vigente in materia;
6. Le tombe di famiglia e i loculi dichiarati abbandonati torneranno nella piena disponibilità del Comune.

Art. 40 – Decadenza per abbandono

1. Si intendono decadute le concessioni delle sepolture che risultano, a seguito di deliberazione della Giunta Comunale, e prima della scadenza della concessione, in stato di abbandono per la non esecuzione di opere indispensabili al buon mantenimento o per l'abbandono in stato gravemente indecoroso. Lo stato di abbandono potrà essere dichiarato anche per le concessioni per le quali non risulti essere in vita nessun erede legittimo del concessionario.
2. Rilevandosi lo stato di abbandono sarà notificata ai concessionari o loro eredi specifica diffida del Sindaco; se il concessionario non risulta reperibile, sulla tomba sarà apposto un avviso e sarà

inoltre affisso all'albo posto all'ingresso del cimitero, l'elenco delle sepolture per le quali si è iniziata la procedura di decadenza.

3. Decorsi senza esito 60 giorni dall'invio della diffida o dalla pubblicazione all'albo, sarà dichiarata la decadenza con deliberazione della Giunta Comunale, che avrà efficacia dalla data di esecutività della deliberazione stessa. Da tale data il Comune rientrerà nella piena disponibilità della sepoltura. Pronunciata la decadenza, l'area e le costruzioni ivi esistenti passeranno, a tutti gli effetti, nella disponibilità del Comune, che provvederà alla rimozione delle salme e dei resti ivi sepolti.

Art. 41– Decorazioni e ornamenti

1. Le lampade votive, le decorazioni e gli abbellimenti e le iscrizioni da porre sui loculi, cellette, tombe/cappelle di famiglia sono a carico del concessionario. Per quanto riguarda le tombe/cappelle di famiglia dovrà essere preventivamente chiesto ed ottenuto il permesso del Comune. In ogni caso è vietata la posa di oggetti mobili che sporgano dalla lapide oltre i quindici centimetri.

CAPO VIII

LOCULI, CELLETTE OSSARIO E URNE CINERARIE

Art. 42 – Norme per materiali ornamentali e lapidi

1. I loculi, di tutti i cimiteri comunali, sono assegnati in verticale, seguendo l'ordine numerico delle colonne, dall'alto verso il basso. Quando il primo loculo assegnato è all'ultima fila in alto, in caso di avvicinamento familiari, il secondo (o più loculi) può (possono) essere assegnato seguendo l'ordine orizzontale. Sarà poi ripresa, nelle tumulazioni ordinarie, la posa in verticale.
2. I loculi disponibili a seguito di estumulazione della salma ivi presente verranno assegnati senza ordine prestabilito, a richiesta del concessionario.
3. I materiali ornamentali da installare sulla lapide, per tutti i cimiteri dovranno sottostare alle seguenti indicazioni:
 - il vaso portafiori potrà avere la sporgenza massima di cm. 15 e la larghezza massima di cm. 20;
 - la lampada votiva potrà avere la sporgenza massima di cm. 15 e la larghezza massima di cm. 10;
 - è vietata la posa di oggetti mobili o altre strutture fisse o mobili, sporgenti la lapide, oltre il vaso di fiori e la lampada votiva.
4. Per i cimiteri con le lapidi in marmo già predisposte, la tipologia della pietra di sepoltura non potrà essere modificata. In particolare non potranno essere modificate nel loro colore con disegni che occupino più del 10% della superficie della lapide. È vietato coprire due loculi con un'unica lapide.
5. Per i cimiteri dove non risultano già predisposte le lapidi, le stesse dovranno essere in marmo di botticino, o altri tipi di marmo al fine di rendere il più armonico possibile la prospettiva delle pietre di sepoltura. È pertanto vietata la realizzazione di lapidi interamente colorate e/o di materiale impattante con il resto delle sepolture.
6. È consentita, inoltre, la posa della foto anche dell'altro coniuge, se defunto, sulla stessa lapide con l'indicazione: "a ricordo - nome cognome, data di morte".

Art. 43 – Cellette ossario, urne cinerarie

1. Le cellette ossario, raccolgono i resti dei cadaveri esumati/estumulati da qualsiasi sepoltura, in cassette di zinco saldate a fuoco, e con targhetta portante il nome ed il cognome del defunto.
2. Ogni cassetta deve contenere i resti di una sola persona.
3. Le cellette cinerarie raccolgono, in apposite urne, le ceneri di cadaveri cremati.

Art. 44 - Rinuncia a Loculi e cellette

1. Qualora un loculo o una celletta venga liberata, per qualsiasi motivo, prima della scadenza, torna nella disponibilità del Comune, che potrà riassegnarla, senza che questo comporti alcun diritto a rimborso al concessionario.

CAPO IX

TOMBE E CAPPELLE DI FAMIGLIA

Art. 45 – Concessione

1. Le tombe/cappelle di famiglia possono essere concesse:
 - ad una o più persone per esse esclusivamente;
 - ad una famiglia con partecipazione di altre famiglie;
 - ad enti o comunità.
2. Il richiedente la concessione deve rivolgere istanza al Sindaco, in carta legale, con l'indicazione specifica degli estremi di identificazione della tomba o cappella di famiglia o dell'appezzamento di terreno.
3. Alla scadenza delle concessioni relative a tombe di famiglia, cappelle, gli eredi potranno richiedere la riconferma della concessione, che verrà accordata secondo la disponibilità e previo pagamento dell'importo della tariffa vigente all'atto del rinnovo della concessione.
4. La riconferma della concessione potrà essere chiesta da uno degli eredi del concessionario anche disgiuntamente dagli altri eventuali eredi. La riconferma non modifica il diritto di sepoltura discendente dall'atto di concessione originario.

Art. 46 – Concessione dell'area

1. Nei cimiteri, compatibilmente con la disponibilità delle aree prestabilite dal Piano Regolatore Cimiteriale e ai sensi delle disposizioni ivi contenute, possono essere assegnate a persone fisiche, persone giuridiche, Enti morali aree per la costruzione di tombe di famiglia e cappelle. L'assegnazione dei singoli lotti verrà fatta a seguito di richieste o mediante estrazione.
2. La concessione di aree per la costruzione a cura e spese di privati od enti, di tombe di famiglia e cappelle può essere assegnata in primis ai residenti, in secondo luogo anche a non residenti aventi almeno uno dei seguenti requisiti certificabili:
 - essere nato nel Comune di Pisogne;
 - essere stato residente nel Comune di Pisogne.
3. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone di cui all'apposito tariffario.

Art. 47 – Manutenzione delle opere, adeguamenti, restauri e ristrutturazioni

1. Il concessionario ed i suoi successori sono tenuti in solido a provvedere alla decorosa manutenzione ordinaria della sepoltura e delle opere annesse; ad eseguire i restauri ed opere che l'Amministrazione Comunale riterrà opportuni od indispensabili per ragioni di decoro, di sicurezza o d'igiene, ad eliminare eventuali infrazioni connesse. In caso di inadempienza, previa diffida a provvedere, è ordinata la sospensione delle tumulazioni, nonché la rimozione delle opere pericolanti, fatto salvo l'addebito ai concessionari delle spese sostenute.
2. Tutte le opere di manutenzione straordinaria alle tombe di famiglia o cappelle che comportino interventi alla muratura, intonaco, rivestimento, impermeabilizzazione, serramenti e vetrate, dovranno essere preventivamente autorizzate dall'Amministrazione comunale e subordinate al versamento della cauzione.

Art. 48 - Rinuncia a cappelle

1. Nel caso di rinuncia alla concessione di cappelle, è riconosciuto un rimborso, nella misura stabilita di volta in volta dalla Giunta Comunale, su relazione dell'Ufficio Tecnico, considerato lo stato di conservazione del sepolcro e gli anni mancanti alla scadenza. Il sepolcro dovrà essere liberato da cadaveri e resti, a spese del concessionario.
2. La rinuncia non può essere oggetto di alcuna condizione posta dal rinunciante.
3. La cappella liberata potrà essere riassegnata dal Comune ad altri richiedenti.
4. Il rimborso verrà erogato all'avente diritto solo dopo che il Comune avrà incassato il corrispettivo per la nuova assegnazione.

CAPO X

CREMAZIONI, DISPERSIONE ED AFFIDO CENERI

Art. 49 – Cremazioni

1. La cremazione, come previsto dall'art. 3 della legge 30 marzo 2001, n. 130, deve essere autorizzata dall'Ufficiale di Stato Civile del comune di decesso, che la rilascia:
 - a) dopo aver acquisito il certificato del medico necroscopo dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato ovvero, in caso di morte improvvisa o sospetta segnalata all'autorità giudiziaria, il nulla osta della stessa autorità giudiziaria, recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato;
 - b) nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari con le modalità di cui all'art. 3, c.1, lett. b) della legge 130/2001.
2. La cremazione dei resti mortali, ossia di salme inumate da almeno dieci anni o tumulate da almeno venti anni in loculo sigillato o da almeno dieci anni in loculo aerato, è autorizzata dall'Ufficiale dello Stato Civile del comune di esumazione o di estumulazione, previo assenso, reso mediante dichiarazione sostitutiva, dei soggetti di cui sopra o, in caso di loro irreperibilità, dopo trenta giorni dalla pubblicazione nell'albo pretorio del comune di uno specifico avviso. Per la cremazione di resti mortali non è necessaria la certificazione del medico necroscopo di cui al comma 1.
3. L'irreperibilità dei parenti aventi titolo è attestata dall'ufficiale d'anagrafe, esperite le opportune ricerche presso gli archivi anagrafici.

L'eventuale disinteresse degli aventi titolo non equivale alla irreperibilità degli stessi.

4. Spetta all'Ufficiale di Stato Civile di questo comune l'autorizzazione alla cremazione dei cadaveri di persone sepolte nel cimitero di questo comune, prima della scadenza del periodo ordinario di esumazione o estumulazione.
5. I costi della cremazione sono a carico dei familiari, tranne i casi di cui alla legge 26/2001.

Art. 50 - Urne cinerarie

1. Ciascuna urna cineraria deve contenere le ceneri di una sola persona defunta e all'esterno deve recarne il nome, il cognome e le date di nascita e di morte.
2. A richiesta degli aventi titolo e in base al tipo di concessione, l'urna è collocata nel cimitero in apposita nicchia cineraria o, in caso di indisponibilità, in ossario, salvo si disponga per la collocazione in altro tipo di sepoltura privata o per l'affidamento o per la dispersione delle ceneri.
3. La consegna dell'urna cineraria agli effetti dell'articolo 343 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, deve risultare da apposito verbale redatto in tre esemplari, dei quali uno deve essere conservato dal responsabile del forno crematorio, uno da chi prende in consegna l'urna e il terzo deve essere trasmesso all'ufficio di Stato Civile del Comune che ha autorizzato la cremazione. Il secondo esemplare del verbale deve essere consegnato all'incaricato del servizio di custodia del cimitero in cui vengono custodite le ceneri o conservato dall'affidatario in caso di affidamento.

Art. 51 - Affidamento delle ceneri

1. Le ceneri racchiuse nell'urna cineraria, possono essere affidate ai familiari qualora vi sia espressa volontà del defunto o volontà manifestata dall'eventuale coniuge e, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, nel caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, da tutti gli stessi.
2. La richiesta per l'affidamento delle ceneri è presentata a cura del soggetto legittimato, al comune di decesso ovvero a quello dove sono tumulate le ceneri.
3. Il rilascio di autorizzazione all'affidamento delle ceneri deve farsi su modulo regionale.
4. Il successivo trasferimento da un comune all'altro dell'urna cineraria deve essere accompagnato da un'autorizzazione al trasporto rilasciata dal comune di partenza.
5. Il luogo ordinario di conservazione dell'urna cineraria in affidamento familiare è stabilito di norma nella residenza dell'affidatario, salvo non diversamente indicato al momento della richiesta di autorizzazione.
6. La variazione del luogo di conservazione dell'urna, comporta la segnalazione al comune che ha autorizzato l'affidamento.
7. Nel caso in cui l'affidatario o i suoi eredi intendano recedere dall'affidamento delle ceneri, qualora non venga richiesto l'affidamento da parte di un altro familiare, si deve provvedere al deposito dell'urna presso il cimitero del comune ove ubicate, e richiederne la tumulazione in idonea sepoltura o il conferimento al cinerario comune, restituendo la relativa autorizzazione di affidamento e sottoscrivendo apposito atto di recesso.
8. È consentito l'affidamento delle ceneri anche successivamente alla loro tumulazione in cimitero.
9. È consentito l'affidamento delle ceneri derivanti dalla cremazione di resti mortali.

Art. 52 - Dispersione delle ceneri

1. La dispersione delle ceneri deve essere autorizzata dall'ufficiale di stato civile in cui è avvenuto il decesso ed è consentita esclusivamente nel rispetto della volontà del defunto espressa mediante disposizione testamentaria o iscrizione ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini

quello della cremazione dei propri associati, ovvero risultante da dichiarazione resa dai familiari aventi titolo, che riferiscono la volontà alla dispersione espressa oralmente dal defunto.

2. Ove il defunto non abbia indicato il luogo in cui disperdere le ceneri, le stesse vengono disperse nel luogo indicato dai familiari o nell'area a ciò appositamente destinata all'interno del cimitero, denominata giardino delle rimembranze.
3. La dispersione è consentita, nel rispetto della volontà del defunto, in natura o in aree private; la dispersione in aree private deve avvenire all'aperto lontana dai centri abitati e con il consenso dei proprietari, e non può comunque dare luogo ad attività aventi fini di lucro;
4. La dispersione delle ceneri è eseguita dal coniuge o da altro familiare avente diritto, dall'esecutore testamentario o dal rappresentante legale dell'associazione per la cremazione cui il defunto risultava iscritto o, in mancanza, dal personale autorizzato dal comune.
5. La dispersione in area cimiteriale avviene per aspersione superficiale nei pressi del giardino delle rimembranze nei cimiteri di Pisogne e di Gratacasolo Nuovo.
6. Al di fuori dei cimiteri, nei luoghi ove la dispersione è ammessa, è vietato interrare l'intera urna, anche se di materiale biodegradabile.
7. È vietata la dispersione in aria (al vento).
8. La dispersione è inoltre vietata in edifici o altri luoghi chiusi.
9. L'urna, quando il suo contenuto è stato completamente sparso rientra nella piena disponibilità degli aventi titolo.
10. Non è consentita la dispersione di ceneri precedentemente affidate o derivanti da pregressa tumulazione o dalla cremazione di resti mortali o ossei.
È sempre ammesso il loro conferimento nel cinerario comune.

CAPO XI

ESUMAZIONE, ESTUMULAZIONE ED IMBALSAMAZIONE

Art. 53 – Esumazione Ordinaria

1. Il turno ordinario di inumazione è di 10 anni. Le esumazioni ordinarie si eseguono dopo un decennio dalla inumazione e sono regolate previo preavviso, qualora possibile, ai parenti più prossimi, o mediante appositi avvisi, avvalendosi anche di sistemi informatici.
2. Annualmente il Responsabile del servizio di polizia mortuaria curerà la stesura di tabulati, con l'indicazione delle salme per le quali è attivabile l'esumazione ordinaria. L'elenco va pubblicato all'albo pretorio ed all'albo cimiteriale per 90 giorni.
3. Le esumazioni ordinarie sono regolate dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria con proprio provvedimento.
4. Le fosse liberate dai resti del feretro saranno utilizzate per nuove inumazioni.
5. Nel caso di non completa scheletrizzazione della salma, il resto mortale potrà:
 - permanere nella stessa fossa di originaria inumazione del cadavere;
 - essere trasferito in altra fossa (campo indecomposti) in contenitori di materiale biodegradabile;
 - essere avviato, previo assenso degli aventi diritto, a cremazione in contenitori di materiale facilmente combustibile. Sull'esterno del contenitore dovrà essere riportato nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto esumato.
6. Per i resti mortali da reinumare è consentito aggiungere direttamente sui resti mortali stessi e/o nell'immediato intorno del contenitore, particolari sostanze biodegradanti, capaci di favorire i processi di scheletrizzazione interrotti o fortemente rallentati da mummificazione o

saponificazione, purché tali sostanze non siano tossiche o nocive, né inquinanti il suolo o la falda idrica.

7. Il tempo di reinumazione viene stabilito in:
 - cinque anni nel caso non si ricorra a sostanze biodegradanti;
 - due anni nel caso si faccia ricorso all'impiego di dette sostanze biodegradanti.

Art. 54 – Esumazione / estumulazione Straordinaria

1. Le salme possono essere esumate / estumulate prima del prescritto termine per:
 - ordine dell'Autorità Giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia;
 - per trasportarle in altre sepolture;
 - per cremarle.
2. Le esumazioni / estumulazioni straordinarie sono eseguite alla presenza del personale cimiteriale. Per tali operazioni può essere richiesta la presenza del personale dell'autorità sanitaria locale qualora sia necessaria l'adozione di particolari precauzioni igienico-sanitarie.
3. Per le esumazioni/ estumulazioni straordinarie richieste da privati, saranno versati gli importi previsti in tariffa e i diritti di assistenza fissata dall'autorità comunale.
4. Quando vengono effettuate le estumulazioni straordinarie a carico dei parenti del defunto, essi dovranno, a proprie spese, pulire e disinfettare il loculo ed apporre sullo stesso un tappo di cemento o di altro materiale idoneo.
5. A norma degli artt. 83 e 89 del DPR 285/90 il Responsabile del Settore Amministrativo, su richiesta dei familiari interessati, può autorizzare estumulazioni ed esumazioni straordinarie delle salme per effettuare traslazioni in altra sepoltura o per successive inumazioni o cremazioni.

Art. 55 – Periodo di tempo per le esumazioni straordinarie

1. Salvo i casi ordinati dall'Autorità Giudiziaria non possono essere eseguite esumazioni straordinarie:
 - nei mesi di maggio - giugno - luglio - agosto e settembre;
 - prima che siano decorsi almeno due anni dalla morte, quando trattasi della salma di persona morta di malattia infettiva-diffusiva, e a condizione che il Servizio di Igiene Pubblica dell'autorità sanitaria locale dichiari che non sussista alcun pregiudizio per la pubblica salute;
 - quando si tratta di cadavere portatore di radioattività, a meno che l'autorità sanitaria locale dichiari che esse possano essere eseguite senza alcun pregiudizio per la pubblica salute.
2. Le esumazioni straordinarie, per ordine dell'Autorità Giudiziaria, sono eseguite alla presenza di personale del Comune. La presenza di personale dell'autorità sanitaria locale può essere richiesta dal Comune qualora sia necessaria l'adozione di particolari misure precauzionali di natura igienico – sanitaria al Servizio di Igiene Pubblica o con personale tecnico delegato dallo stesso.

Art. 56 – Estumulazioni

1. Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie:
 - sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato o dopo una permanenza nel tumulo non inferiore a 20 anni in loculo stagno e 10 anni in loculo aerato;
 - sono estumulazioni straordinarie quando l'operazione viene richiesta prima dei 10 o 20 anni suddetti.

2. Le salme, i resti, le ceneri dei caduti in guerra e nella lotta di liberazione, sono esenti dai normali turni di esumazione/estumulazione. Il Comune è obbligato a conservarle fino a quando non saranno definitivamente sistemate negli ossari o sacrari all'uopo costruiti.
3. I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali e se necessario in presenza del Responsabile o di un suo delegato del Servizio di Igiene Pubblica dell'autorità sanitaria locale
4. Dell'operazione compiuta deve essere redatto processo verbale in duplice copia, una delle quali rimane presso l'ufficio servizi cimiteriali.
5. Alle estumulazioni vengono applicate le procedure e le modalità indicate dal D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254, le norme di cui all'art. 86 del D.P.R. n. 285/1990 e dal Regolamento Regionale.
6. Non sono permesse le estumulazioni quando la loro effettuazione richiede la rimozione di altre salme, salvo il caso in cui questa sia disposta dall'Autorità Giudiziaria.

Art. 57 – Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento

1. Le esumazioni ordinarie sono eseguite gratuitamente nei casi previsti dalla legge n. 26/2001.
2. Qualora venga richiesta dai familiari la conservazione dei resti in ossarietto o in tomba privata, la relativa raccolta e traslazione è subordinata al pagamento della somma indicata in tariffa.
3. Le esumazioni e le estumulazioni straordinarie nonché le estumulazioni ordinarie sono sottoposte al pagamento della somma prevista dalla tariffa. Per quelle richieste dall'autorità giudiziaria, la tariffa deve essere corrisposta, preventivamente, dai soggetti interessati, cioè da chi abbia richiesto all'autorità giudiziaria l'emissione del provvedimento.

Art. 58 – Raccolta ossa. Resti mortali.

1. Le ossa che verranno rinvenute dalle esumazioni ed estumulazioni ordinarie saranno raccolte e depositate nell'ossario comune, a meno che coloro che vi abbiano interesse, presentino domanda per depositarle nei loculi ossari.
2. I resti ossei sono raccogliibili in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto.
3. Nel caso di non completa scheletrizzazione del cadavere estumulato il resto mortale potrà:
 - a. essere ritumulato, su richiesta degli interessati, nello stesso o in altro loculo;
 - b. essere avviato per l'inumazione in campo comune in caso non si disponga diversamente;
 - c. essere avviato, previa richiesta degli aventi diritto, a cremazione in contenitori di materiale facilmente combustibile.
4. L'ipotesi di cui al comma 3 punto a) e c) del presente articolo comporta il rilascio di nuova concessione e il pagamento della relativa tariffa.
5. In ogni caso non si potrà procedere a nuova richiesta di estumulazione se non siano decorsi almeno 5 anni dalla precedente, salvo abbreviazione dei termini per l'utilizzo di prodotti che accelerino il processo di mineralizzazione della salma.
6. Se allo scadere di concessioni a tempo determinato non sussiste domanda di collocazione di resti mortali questi ultimi sono collocati in ossario comune.
7. È vietato eseguire sulle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quelle delle casse con le quali fu collocato nel loculo al momento della tumulazione.

Art. 59 – Rifiuti attività cimiteriale.

1. La gestione ordinaria dei rifiuti dovrà essere effettuata, a seconda della diversa tipologia, nel rispetto della normativa vigente in materia.
In particolare i rifiuti da esumazione e da estumulazione, nonché i rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali, esclusi i rifiuti vegetali provenienti da aree cimiteriali, e rifiuti sanitari che richiedono

particolari modalità di smaltimento dovranno rispettare quanto previsto negli artt. 12 e 13 del DPR 254/2003 e ss.mm.ii.

Art. 60 – Oggetti da recuperare – rinvenimento materiali, integrità dei resti

1. Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presuma possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al Responsabile del Settore Amministrativo al momento della richiesta dell'operazione, o in ogni caso, prima che essa sia eseguita.
2. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati agli aventi diritto. Il verbale della consegna dovrà essere redatto dagli operatori che eseguono le estumulazioni in duplice copia uno dei quali è consegnato agli aventi diritto e l'altro conservato agli atti della Unità Operativa Servizi Demografici.
3. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al Comando della Polizia Locale che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune ed il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.
4. Le opere aventi valore artistico e storico sono conservate dal Comune all'interno del cimitero o all'esterno in altro luogo idoneo.
5. Sia nelle esumazioni che nelle estumulazioni, nessuno può sottrarre parti di salme, di indumenti o di oggetti, ad eccezione dell'Autorità Giudiziaria.
6. È assolutamente vietato al personale del cimitero di appropriarsi di oggetti rinvenuti o comunque appartenenti alle tombe.

Art. 61– Trattamenti di imbalsamazione

1. I trattamenti per ottenere l'imbalsamazione di cadavere devono essere eseguiti, sotto controllo del Coordinatore sanitario dell'autorità sanitaria locale da medici legalmente abilitati all'esercizio professionale e possono essere iniziati solo dopo che sia trascorso il periodo di osservazione.
2. L'autorizzazione all'imbalsamazione deve essere rilasciata dal Sindaco previa specifica richiesta a cui deve essere allegata la documentazione prescritta dal Regolamento Regionale.
3. L'imbalsamazione di cadaveri portatori di radioattività, qualunque sia il metodo eseguito, deve essere effettuata osservando le prescrizioni di legge vigenti in materia di controllo della radioattività ambientale e con la sorveglianza fisica degli operatori.

CAPO XII

POLIZIA INTERNA DEL CIMITERO

Art. 62 - Disciplina dell'ingresso

1. Gli orari d'apertura e chiusura al pubblico dei cimiteri e dei funerali sono stabiliti dal Sindaco. L'orario deliberato sarà affisso all'ingresso del cimitero.
2. Il segnale di chiusura è dato a mezzo di campanello, mezz'ora prima della scadenza dell'orario, in modo che la chiusura avvenga entro l'ora prescritta
3. Le cerimonie funebri possono essere svolte tutti i giorni ad esclusione della giornata di domenica previo l'accordo con l'ufficio Servizi Demografici e/o mortuari.

4. Nei giorni di Natale, Pasqua e Ferragosto non si effettuano le cerimonie funebri.
5. Gli orari delle cerimonie funebri devono essere sempre concordati preventivamente con l'ufficio Servizi Demografici e/o mortuari.
6. I cadaveri provenienti da altri Comuni dovranno essere portati nei cimiteri previo accordo con l'ufficio Servizi Demografici e/o Mortuari.
7. Nei cimiteri, dove sarà possibile, è ammesso l'ingresso del carro funebre.

Art. 63 - Divieti speciali

1. Nei cimiteri è vietato ogni atto o comportamento irriverente, indecoroso o comunque incompatibile con il luogo ed in particolare:
 - effettuare coltivazioni nel recinto dei campi da inumazione. La coltivazione dei fiori e degli arbusti nelle tombe dei defunti, è permessa solo se contenuta nel perimetro dell'area in concessione e gli arbusti non possono superare l'altezza di m 0.50;
 - sfregiare il muro del cimitero, la camera mortuaria, la cappella, i monumenti, le lapidi in genere e tutto ciò che si trova all'interno del cimitero;
 - collocare vasi, quadri o quant'altro che, specie in occasione della giornata della Commemorazione dei Defunti, limiti lo spazio riservato al passaggio del pubblico.
2. I divieti predetti sono applicabili anche alla zona immediatamente adiacente al cimitero.
3. Il Responsabile del Settore Polizia Locale è tenuto a far osservare scrupolosamente quanto sopra.

Art. 64 - Obbligo di comportamento

1. Durante lo svolgimento di onoranze funebri, funzioni religiose e, comunque, in qualunque altra circostanza, è d'obbligo mantenere all'interno dei cimiteri un comportamento corretto, serio e dignitoso consono al luogo.
2. È vietato pronunciare discorsi e frasi offensive del culto professato dai dolenti. Sarà cura del personale addetto alla vigilanza, condurre fuori dal cimitero coloro che violano tali prescrizioni e, qualora sussistano gli estremi di reato, verrà inoltrata denuncia all'Autorità competente.

Art. 65 - Responsabilità

1. Il personale addetto ai servizi cimiteriali cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, non assume alcuna responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per l'utilizzo di mezzi o strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.
2. Chiunque cagioni danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del Libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non abbia rilevanza penale.

Art. 66 - Fiori e piante ornamentali

1. Gli ornamenti di fiori freschi, non appena avvizziscono, dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o deposti. Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, il personale comunale li farà togliere o sradicare e provvederà per la loro distruzione.
2. In tutti i Cimiteri, avrà luogo nei periodi opportuni, la falciatura e la successiva eliminazione delle erbe.
3. È fatto divieto posizionare porta vasi sulla struttura esterna dei loculi situati il livello superiore.

Art. 67 - Materiali ornamentali

1. Dai cimiteri saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba, ecc., indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.
2. Il Responsabile del Settore Tecnico disporrà il ritiro o rimozione dalle tombe di tutti quegli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc., che si estendano fuori dalle aree concesse o coprano epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.
3. I provvedimenti d'ufficio di cui al 1° comma, verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o in caso contrario pubblicata all'ingresso del cimitero o all'albo comunale per un mese, perché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.

Art. 68 – Divieto di ingresso

1. È vietato l'ingresso:
 - a tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali, salvo le persone cieche;
 - alle persone munite di armi, cose irriverenti o comunque estranee alle onoranze o servizi funebri;
 - alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o comunque, in condizioni non compatibili con la natura del luogo;
 - a tutti coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua, commerciali o simili.
 - forme particolari di cerimonie funebri possono essere effettuate all'interno del cimitero salvo la preventiva autorizzazione del Sindaco.
 - ai minori di anni 10, non accompagnati da persone adulte;
 - alle persone in massa, non a seguito di funerale o di cerimonia religiosa, senza la preventiva autorizzazione del Sindaco.

Art. 69 – Riti funebri

1. Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per singolo defunto che generali, della Chiesa cattolica e degli altri culti con i quali lo Stato ha sottoscritto un'intesa.

Art. 70 – Comportamento Del Pubblico Nel Cimitero

1. All'interno del cimitero è vietato:
 - consumare cibi, correre, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
 - introdurre armi da caccia, cani ed altri animali, cose irriverenti, introdurre ceste od involti, salvo quelli che contengono oggetti o ricordi autorizzati, da collocare sulle tombe e verificati dal personale;
 - toccare o rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ricordi, ornamenti, lapidi;
 - buttare fiori appassiti od altri rifiuti fuori dagli appositi cesti o spazi;
 - calpestare, danneggiare aiuole, tappeti verdi, alberi, giardini, sedersi sui tumuli o monumenti, camminare fuori dei viottoli, scrivere sulle lapidi o sui muri;
 - disturbare in qualsiasi modo i visitatori, ed in specie fare loro offerta di servizi, oggetti, distribuire indirizzi, carte, volantini d'ogni sorta; tale divieto è particolarmente rigoroso per il personale del cimitero e le imprese che svolgono attività nel cimitero medesimo;
 - prendere fotografie di cortei, di operazioni funebri, di opere funerarie, senza autorizzazione del Sindaco e, se si tratta di tomba altrui, senza il consenso del concessionario della sepoltura;

- eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
 - chiedere elemosina, fare questue;
 - assistere alle esumazioni/estumulazioni di salme di persone non appartenenti alla propria famiglia.
2. Non è ammessa la circolazione di veicoli privati nell'interno del cimitero. Per comprovati motivi di salute il custode può permettere l'ingresso con automobili o motocarrozze.
 3. In via eccezionale può essere concesso l'accesso ai carrelli trasportatori gommati nei giorni antecedenti il 2 novembre (commemorazione dei defunti) per il trasporto di vasi particolarmente pesanti.
 4. Le imprese che eseguono lavori autorizzati all'interno del cimitero, devono chiedere, all'Ufficio Tecnico comunale, il permesso per poter circolare all'interno del cimitero stesso con propri mezzi. L'autorizzazione dovrà contenere, oltre all'indicazione della ditta, il numero di targa del veicolo, il tipo e la marca, nonché le generalità dell'autista. L'ingresso di tali veicoli è in ogni caso vietato fuori dell'orario di lavoro.
 5. I divieti predetti, per quanto applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero.

CAPO XIII

PERSONALE ADDETTO AL CIMITERO

Art. 71 – Competenze

1. Il cimitero ed i servizi relativi sono attribuiti alla competenza dell'Ufficio Servizi Cimiteriali che promuove ogni provvedimento amministrativo in materia, salva la concorrenza delle competenze di cui al comma seguente.
2. Concorrono all'esercizio delle varie attribuzioni:
 - in materia di vigilanza per i lavori di carattere edilizio e per la pulizia interna: l'Ufficio Tecnico comunale;
 - per la vigilanza generale: l'Ufficio Polizia Locale.
3. Il numero del personale addetto al cimitero ed ai servizi funebri ed il relativo stato giuridico ed economico sono disciplinati dal Regolamento Organico del personale dipendente.

Art. 72 – Servizio di custodia del Cimitero

1. I compiti del personale comunale e/o delle ditte incaricate sono:
 - curare l'ammissione delle salme al cimitero;
 - tenere aggiornati i registri di cui all'art. 52 del D.P.R. n. 285 del 1990 e l'art. 20 del Regolamento Regionale;
 - scavare le fosse per le inumazioni;
 - svolgere le operazioni di seppellimento e di esumazione ed estumulazione e tutte le altre operazioni che si svolgono nel cimitero, curando che siano autorizzate e che si compiano secondo le norme vigenti;
 - curare la manutenzione e l'ordine all'interno del cimitero;
 - tenere le chiavi dei cancelli e curare l'apertura e la chiusura del cimitero secondo l'orario stabilito dalla Giunta Comunale;

- sorvegliare affinché siano rispettate le norme di polizia interna del cimitero, e riferire tempestivamente ogni esigenza ed ogni inconveniente all'ufficio competente di cui all'articolo precedente;
 - curare la formazione e manutenzione di aiuole, tappeti erbosi, piante, siepi, non appartenenti a sepolture private nonché la manutenzione dei viali e delle opere e servizi generali del cimitero;
 - realizzare la muratura di chiusura dei loculi, cellette ossario o cinerarie dei privati concessionari, compreso i loculi in tombe e Cappelle di famiglia, e la collocazione delle lapidi, immediatamente dopo lo svolgimento dei funerali.
 - curare le tombe o sepolture abbandonate in modo da garantire la dignità e il decoro.
2. Il personale addetto al cimitero ed ai servizi funebri, deve sempre tenere un contegno confacente con il carattere del servizio del luogo in cui si svolge.
 3. Al personale del cimitero e servizi funebri è fatto divieto:
 - di assumere incarichi di qualsiasi sorta di natura privata nell'interno del cimitero, anche a titolo gratuito;
 - di accettare e chiedere mance;
 - di asportare oggetti o materiali di qualunque tipo e specie.

Art. 73 – Affidamento Gestione Servizi Cimiteriali a Ditta Esterna

1. Qualora l'Amministrazione comunale intenda affidare la gestione dei servizi cimiteriali a ditta esterna il personale addetto dovrà osservare quanto prescritto agli artt. 72 e 73 del presente regolamento.
2. La ditta appaltatrice sarà responsabile in solido per eventuali danni arrecati o trasgressioni imputabili al personale.

CAPO XIV

ATTIVITA' FUNEBRE

Art. 74 - Requisiti per l'esercizio dell'attività funebre

1. Per attività funebre è da intendersi un servizio che comprende ed assicura in forma congiunta le seguenti prestazioni:
 - a) attività di agenzia d'affari per il disbrigo delle pratiche amministrative inerenti il decesso su mandato dei familiari;
 - b) preparazione e vendita di casse, accessori ed altri articoli funebri, in occasione del funerale;
 - c) sanificazione, composizione, vestizione e trattamenti sanitari della salma e del cadavere e relativa collocazione in bara e relativo suggello e confezionamento del feretro;
 - d) trasporto funebre;
 - e) trattamenti di tanatocosmesi;
 - f) recupero di salme, su disposizione dell'autorità giudiziaria, da luoghi pubblici o privati;
 - g) eventuale gestione di case funerarie.
2. Lo svolgimento dell'attività funebre è subordinato alla presentazione di SCIA al comune ove l'impresa ha sede legale, operativa o secondaria.
3. Gli esercenti l'attività funebre non aventi la sede nel territorio comunale ma autorizzati all'esercizio dell'attività da un'altra amministrazione comunale della Regione Lombardia, che intendono

svolgere la propria attività nel comune di Pisogne devono produrre la loro autorizzazione e la documentazione necessaria affinché si possano esperire i necessari controlli.

4. Dette imprese possono prestare collaborazione con il personale addetto alle operazioni di sepoltura al fine di garantire il regolare svolgimento delle stesse dietro specifica autorizzazione rilasciata dal Responsabile del Servizio.

Art. 75 – Obblighi e divieti

1. È vietato lo svolgimento dell'attività funebre negli obitori o all'interno di strutture sanitarie di ricovero e cura o di strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali.
2. È fatto divieto alle imprese di servizi funebri:
 - di proporre servizi in modo molesto o inopportuno o mediante dipendenti da enti od organizzazioni che per la loro attività specifica sono in grado di fornire interessate segnalazioni;
 - di offrire negli uffici comunali, a domicilio, propri servizi senza specifica richiesta dei familiari dei defunti;
 - di sospendere un servizio assunto e già predisposto;
 - di esporre feretri alla vista del pubblico, nelle vetrine fronteggianti vie, piazze, corsi, dove sono gli uffici ed i depositi delle predette ditte.
3. I soggetti autorizzati all'esercizio di attività funebre non possono:
 - gestire obitori, depositi di osservazione, camere mortuarie all'interno di strutture sanitarie o socio-sanitarie;
 - effettuare denuncia della causa di morte (scheda Istat) o accertamento di morte;
 - gestire cimiteri, ivi compresa la loro manutenzione.
4. L'attività funebre è incompatibile con:
 - a) la gestione dei servizi cimiteriali istituzionali;
 - b) servizio obitoriale;
 - c) la gestione delle camere mortuarie delle strutture sanitarie, socio assistenziali, di ricovero e cura ed assimilate, sia pubbliche che private;
 - d) il servizio di ambulanza e trasporto malati.

Art. 76 - Vigilanza

1. Le imprese esercenti l'attività funebre sul territorio comunale, sono soggette alla vigilanza sull'attività funebre da parte del comune, che si avvale dell'ATS per gli aspetti igienico sanitari.
2. Il comune esercita anche la vigilanza sul trasporto di salme, di cadaveri, di ceneri, di resti mortali e di ossa.

CAPO XV

LAVORI DI PRIVATI E DELLE IMPRESE NEL CIMITERO

Art. 77 – Apposizione di lapidi – Costruzioni – Ornamenti

1. Per l'esecuzione di lavori nel cimitero, sia per apposizione o costruzioni di lapidi, tombe, sepolcri, ecc. ovvero restauri, riparazioni, si deve ottenere l'autorizzazione del Funzionario Responsabile del U.T.C.

2. I progetti per la costruzione di tombe, di monumenti funebri, di sepolture private, debbono ottenere l'autorizzazione in conformità alle prescrizioni del Piano Regolatore Cimiteriale. L'orario di lavoro è fissato dal Sindaco. È in ogni caso vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche da riconoscere da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale.
3. Nei cinque giorni precedenti la festività del 1° novembre e in quelli immediatamente successivi è vietata la posa in opera di materiali o lapidi, si dovranno in tale periodo sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti, salva diversa autorizzazione dell'Ufficio Tecnico Comunale.
4. I privati possono eseguire direttamente o far eseguire da giardinieri o da personale di loro fiducia i lavori di ornamento e manutenzione dei tumuli e sepolture di loro spettanza osservando le norme prescritte dal Regolamento edilizio o dal P.R. Cimiteriale.

CAPO XVI

NORME TRANSITORIE

Art. 78 – Concessione Tombe a terra

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, per quanto riguarda la concessione delle tombe a terra verranno applicate le seguenti norme :
 - sepolture non regolamentate da contratto di concessione relative a defunti fino al 31/12/1995: possibilità di rinnovo per un massimo di n. 5 anni, non prorogabili, a far data dall'entrata in vigore del presente regolamento;
 - sepolture non regolamentate da contratto di concessione relative a defunti fino al 31/12/2005: possibilità di rinnovo per un massimo di n. 10 anni, non prorogabili, a far data dall'entrata in vigore del presente regolamento;
 - a tutte le sepolture eseguite dal 01/01/2006, regolamentate da contratto, viene assegnato d'ufficio un termine di durata di 20 anni dalla data di sepoltura; alla scadenza così definita potranno essere rinnovate per ulteriori 10 anni + 10 anni.
2. I rinnovi di cui al comma precedente saranno sottoposti all'apposita tariffa.
3. Sulle tombe a terra verrà apposto un avviso con il quale si inviterà il concessionario, o gli aventi diritto sulla stessa, a presentarsi presso gli uffici comunali per provvedere alla regolarizzazione del contratto di concessione.

CAPO XVII

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 79 - Assegnazione gratuita di sepoltura

1. Il Sindaco potrà disporre per l'assegnazione gratuita di posti destinati alla tumulazione:
 - di salme, ceneri o resti di cittadini che si siano distinti per opere di ingegno o per servizi resi alla comunità;
 - di salme resti o ceneri dei caduti in guerra e nella lotta di liberazione;
 - in situazioni di lutto cittadino.

Art. 80 - Concessioni pregresse

1. Le concessioni assegnate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, continueranno a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nell'atto di concessione stesso.

Art. 81 - Sanzioni

1. Tutte le trasgressioni alle norme del presente regolamento, quando non costituiscano reato contemplato dal codice penale o da altre leggi e regolamenti, e quando non costituiscano infrazioni al T.U. delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265 od alla legislazione e normativa vigente, sono accertate e punite ai sensi della legge 24 novembre 1981 n. 689 e successive modificazioni, nonché dell'art. 7bis del T.U. n. 267/000 e dell'art. 77 della L.R. n. 33/2009.
2. Agli accertamenti provvede il personale comunale incaricato.

Art. 82 – Entrata in vigore e norma di rinvio

1. Il presente regolamento entra in vigore ai sensi del vigente Statuto Comunale.
2. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate le disposizioni contenute nel Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria del Comune di Pisogne, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 15/05/2008 e modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 06/04/2009 e tutte le ulteriori disposizioni regolamentari contenute negli altri atti in contrasto con quelle appena approvate.
3. Per tutto quanto non previsto dalle norme del presente Regolamento, si applicano le norme del Regolamento di Polizia mortuaria approvato dal D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285, il D.P.R. 396 del 03/11/2000, la Legge Regionale n. 33/2009, il Regolamento Regionale n. 4/2022, nonché dai Regolamenti Comunali di igiene e Sanità e dal Regolamento Edilizio.